SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 8 aprile 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 56

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 27 febbraio 2003.

Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia. (Delibera n. 02/03/CIR).

03A04206

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 aprile 2003, n. **59.**

Proroga di termini in materia in definizione agevolata di adempimenti tributari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini relativi all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 9-*bis*, 11 e 12 e da 14 a 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché agli articoli 5, 5-*quinquies*, 6, 6-*bis* e 6-*quater* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, in materia di definizione di taluni adempimenti ed obblighi tributari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «16 aprile 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2003» ed i termini connessi a tale ultima data, contenuti nei predetti provvedimenti legislativi, sono corrispondentemente rideterminati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, corrispondentemente al nuovo termine di cui al comma 1, i nuovi termini per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle definizioni di cui agli articoli 8, 9, 9-*bis* e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0085

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2003, n. **60.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernente regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 6 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

Considerata la necessità di apportare modifiche al citato regolamento;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere del Comitato tecnico consultivo per l'attuazione della legislazione in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, espresso nella riunione del 1° ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle riunioni della sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 agosto 2002 e dell'11 novembre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascun triennio, i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentiti il Comitato consultivo di cui all'articolo 12 del presente regolamento e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

2. I termini indicati nei commi 2, 3 e 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «30 aprile»; «30 aprile» e «30 giugno».

3. Al comma 8 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

4. Al comma 9 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i quali trasmettono detti progetti alla Presidenza stessa nel termine di cui al comma 3.».

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2002, ha efficacia fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 100

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 6 della Costituzione cita: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.».

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 15 dicembre 1999, n. 482, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2001.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali, ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia. UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rapresentanti di amministrazioni statali, locali o enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità e qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 8, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 8 *(Procedure di finanziamento)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascun triennio, i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentiti il Comitato consultivo di cui all'art. 12 del presente regolamento e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, trasmettono, entro il termine perentorio del *30 aprile* di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dall'art. 9 della legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.

3. Gli enti locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie locali trasmettono, alle regioni di cui al comma 4, entro il termine perentorio del *30 aprile* di ogni anno, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.

4. Ai fini della istruttoria relativa alle richieste di finanziamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari

regionali, stipula con le regioni interessate per territorio specifici protocolli d'intesa in ordine ai progetti redatti dai soggetti di cui al comma 3. Detti protocolli possono prevedere che l'erogazione dei finanziamenti avvenga per il tramite delle regioni stesse.

5. Ciascuna regione di cui al comma 4, entro il termine perentorio del *30 giugno* di ogni anno, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i progetti di cui al comma 3, con le modalità previste dai protocolli d'intesa, corredati delle proprie osservazioni, con particolare riguardo alla compatibilità, nonché alla coerenza dei progetti stessi con la legislazione regionale eventualmente più favorevole in materia. Congiuntamente a detti progetti la regione unisce quello relativo agli interventi regionali.

6. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono ripartite le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge.

7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla liquidazione delle somme spettanti ed al loro trasferimento ai soguetti di cui ai commi precedenti, nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

8. Le regioni provvedono entro *sessanta* giorni al trasferimento dei fondi spettanti ai soggetti che hanno trasmesso i progetti degli interventi ai sensi del comma 3.

9. Qualora una o più regioni non aderiscano ai protocolli d'intesa di cui al comma 4, la Presidenza del Consiglia dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, provvede direttamente all'espletamento dei compiti relativi all'istruttoria dei progetti ed alla relativa erogazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al comma 3, *i quali trasmettono detti progetti alla Presidenza stessa nel termine di cui al comma 3.*

10. La rendicontazione prevista dall'art. 15, comma 3, della legge deve essere accompagnata da una relazione esplicativa dei motivi degli interventi che si intendono realizzare e di quelli attuati nell'anno precedente, e dei risultati conseguiti.».

— Il testo degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è il seguente:

«Art. 9. — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, nei comuni di cui all'art. 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di L. 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni interessate.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 109 del codice di procedura penale.».

«Art. 15. — 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo commma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.».

— Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.

03G0083

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2003.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPS), nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPS);

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPS), nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2003

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A04429

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 marzo 2003.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Molfetta.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 18 agosto 1888, n. 5674, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Molfetta.

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione con la quale la giunta del comune di Molfetta, unico comune interessato, ha proposto la soppressione del locale archivio notarile mandamentale, in considerazione della inutilità del mantenimento di un ufficio che risulta inattivo da molti anni;

Ritenuta la necessità di aderire alla predetta richiesta di soppressione;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Molfetta è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'archivio notarile distrettuale di Trani.

Roma, 6 marzo 2003

Il Ministro: CASTELLI

03A04403

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 settembre 2002.

Determinazione della misura minima di utilizzazione dei contributi di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 289 del 2002.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, concernente l'attribuzione di un contributo nella forma del credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate;

Visti, in particolare, i commi da 1-*bis* ad 1-*septies* del citato art. 8, introdotti dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che disciplinano la procedura per il riconoscimento del beneficio mediante la presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale stabilisce che:

i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo stesso a decorrere dal 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore della medesima legge n. 289 del 2002, e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003, in misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta non utilizzati, risultante dalla analisi di apposite comunicazioni da inviare all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, e contenenti i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia, di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi e di acquisire all'amministrazione i dati necessari per monitorare e pianificare i flussi di spesa;

l'entità massima della misura del rapporto su indicato è determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;

Visto il comma 7 del medesimo art. 62 della legge n. 289 del 2002, con il quale, in particolare, è stato abrogato l'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base della predetta disposizione con la quale si prevedeva, tra l'altro, che i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo di cui all'art. 8 della citata legge n. 388 del 2000 anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, sospendevano gli ulteriori utilizzi del citato contributo a decorrere dal 13 novembre 2002, data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 253 del 2002;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 gennaio 2003, con il quale, ai sensi del predetto art. 62, comma 1, lettera *a)*, sono stati stabiliti i dati relativi agli investimenti agevolati ed è stato approvato il relativo modello di comunicazione;

Vista la nota del direttore del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate n. 5043/2003 del 28 marzo 2003, con la quale è stato comunicato che, dalla elaborazione dei dati contenuti nelle predette comunicazioni, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta relativi ad investimenti realizzati alla data del 31 dicembre 2002 è pari a 2.513.239.840 euro e che l'ammontare dei crediti d'imposta relativi agli investimenti avviati e non realizzati alla predetta data è pari a 1.845.061.891 euro;

Vista la successiva nota del direttore del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate n. 5494/2003 del 2 aprile 2003, con la quale ad integrazione di quanto rappresentato con la nota del 28 marzo sopra citata, è stato precisato che gli ammontari ivi indicati sono stati desunti dalle comunicazioni telematiche trasmesse dai contribuenti fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate in ordine al controllo della effettiva sussistenza dei presupposti per la spettanza dei contributi citati;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con n. 0041105 del 2 aprile 2003, e tenuto conto di quanto in essa rappresentato;

Ritenuto che occorre, pertanto, determinare, in base al citato art. 62, comma 1, lettera *a)* della suddetta legge n. 289 del 2002, l'entità massima della misura dei contributi utilizzabili;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 10 aprile 2003, i soggetti di cui all'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, riprendono l'utilizzazione dei contributi attribuiti nella forma di crediti di imposta nella misura massima del 10 per cento, per l'anno 2003, e del 6 per cento, per gli anni successivi. Resta fermo il potere dell'Agenzia delle entrate in ordine al controllo della effettiva sussistenza dei presupposti per la spettanza del contributo citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il capo del Dipartimento: Manzitti

03A04640

DECRETO 27 febbraio 2003.

Nuove modalità di gioco della scommessa a totalizzatore «Formula 101».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed in particolare l'art. 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;

Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni;

Visto il decreto 2 agosto 1999, n. 278, con il quale, tra l'altro, è stata istituita la scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101»;

Visto l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

Visto l'art. 15-*ter* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2002, n. 205 di modifica del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278 che ha previsto tra l'altro l'introduzione della scommessa Formula 101 anche sulle gare dei campionati mondiali di motociclismo;

Considerato che in base ai citati decreti n. 278 del 1999 e n. 205 del 2002, la posta unitaria di scommessa è pari ad euro 0,50 fino all'inizio delle prove ufficiali, il sabato antecedente alla gara, e ad euro 1,00 a partire dalle prove ufficiali fino all'inizio della gara;

Considerata la recente introduzione, da parte della F.I.A., di modifiche tecniche al regolamento delle corse della formula uno;

Considerato che alcune delle modifiche consistono nell'anticipazione al venerdì dello svolgimento delle prove ufficiali e che, ai fini della scommessa, risulterebbe anticipata al venerdì, la posta unitaria di scommessa di euro 1,00, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato, altresì, che, in atto, circa l'ottanta per cento delle giocate vengono effettuate con la posta unitaria di euro 0,50 per colonna e che le intervenute modifiche determinerebbero una significativa riduzione del periodo di accettazione di gioco della citata posta unitaria di euro 0,50;

Considerato, quindi, che tale circostanza comporterebbe una diminuzione delle entrate erariali;

Considerato che la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze assegna a questo centro di responsabilità, tra l'altro, l'obiettivo operativo dell'ottimizzazione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici, con aumento degli introiti propri dello Stato;

Ravvisata, pertanto, l'urgenza di emanare un provvedimento che, garantendo comunque un'adeguata raccolta del gioco, consenta, prima delle necessarie modifiche regolamentari, di effettuare sperimentalmente il gioco con la posta unitaria di euro 0,50;

Considerato, inoltre, che il numero dei piloti iscritti alle gare di motociclismo è spesso più elevato rispetto agli iscritti alle gare di automobilismo e che la schedina di gioco consta di ventiquattro caselle e che, quindi, occorre garantire agli scommettitori identiche modalità di gioco;

Decreta:

Art. 1.

1. In attesa della necessaria modifica regolamentare, fino al 30 novembre 2003 e sperimentalmente, la posta unitaria della scommessa a totalizzatore «Formula 101» è pari a euro 0,50 per colonna.

2. L'importo che il giocatore è tenuto a corrispondere a titolo di rimborso spese e compenso al raccoglitore è pari a euro 0,04 per ogni colonna giocata fino al momento della chiusura della raccolta.

Art. 2.

1. Nelle gare motociclistiche vengono assegnati, a cura del coordinatore, fino a ventiquattro numeri ufficiali di concorso alle moto maggiormente competitive. Altre moto, eventualmente in gara, sono considerate jolly e non sono soggette a pronostico.

2. A ciascuna moto partente, cui non è stato assegnato un numero ufficiale di concorso, che si classifichi tra le prime otto arrivate, viene riconosciuto un punto, jolly, che si somma a quelli totalizzati per le altre posizioni correttamente pronosticate.

Roma, 27 febbraio 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 197

03A04605

DECRETO 24 marzo 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, comma 1, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 marzo 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 39.159 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 29 luglio, 23 settembre, 28 ottobre, 19 dicembre 2002, 23 gennaio e 20 febbraio 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 luglio 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 luglio 2002.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 29 luglio 2002, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 luglio 2002, entro le ore 11 del giorno 28 marzo 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 luglio 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 luglio 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 marzo 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinanie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per cinquantanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dirimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 29 luglio 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A04603

DECRETO 25 marzo 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2006, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 marzo 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 39.159 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio, 7 e 20 febbraio, 6 marzo 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º febbraio 2006, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 gennaio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 gennaio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 23 gennaio 2003, entro le ore 11 del giomo 28 marzo 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 23 gennaio 2003. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 gennaio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 marzo 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º aprile 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per cinquantanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1º aprile 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spcsa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 gennaio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A04604

DECRETO 26 marzo 2003.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette e indicazione del tenore di monossido di carbonio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002, concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 2002;

Vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che prevede il recepimento della predetta direttiva mediante decreto legislativo;

Atteso che il termine previsto dalla citata direttiva per gli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa è scaduto il 30 settembre 2002;

Considerato che il citato decreto legislativo è ancora in corso di perfezionamento;

Viste le istanze presentate dalla società ETI S.p.a. intese a modificare il contenuto dichiarato di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette, nonché ad uniformarsi autonomamente al disposto della precitata direttiva, nelle more dell'emanazione del suddetto decreto legislativo;

Ritenuto che occorre provvedere in linea con le citate istanze;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di condensato e di nicotina delle sottoindicate marche di sigarette è così modificato a partire dalla data del presente decreto:

Marca	mg/sigaretta condensato/nicotina da		mg/sigaretta condensato/nicotina a	
Cod. 647 Colombo KS filtro	11	1	10	1
Cod. 660 Stop Filtro	12	1,10	10	1
Cod. 607 Stop Filtro	12	1,10	10	1

Art. 2.

Il contenuto di monossido di carbonio delle marche di sigarette di cui all'art. 1 è di 10 mg/sigaretta.

Art. 3.

Le scorte delle suindicate sigarette, già fabbricate alla data del presente decreto, saranno vendute fino ad esaurimento delle stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2003

Il direttore generale: TINO

03A04602

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 febbraio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Strugo Liliana Luisa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Strugo Liliana Luisa, cittadina argentina, ha chiesto riconoscimento del titolo di medico conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico, a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che

disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 gennaio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 17 agosto 1994 dall'Università Nazionale di Cuyo, facoltà di scienze mediche di Mendoza alla sig.ra Strugo Liliana Luisa, nata a Mendoza (Argentina) il 17 luglio 1965 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Strugo Liliana Luisa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A04228

DECRETO 26 febbraio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Brajkovic Milevoj Biljana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Brajkovic Milevoj Biljana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di dottore in medicina conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico, a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 gennaio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di dottore in medicina conseguito il 5 novembre 1976, presso la facoltà di medicina dell'Università di Rijeka-Fiume (Croazia) in data 5 novembre 1976 dalla sig.ra Brajkovic Milevoj Biljana, cittadina italiana, nata a Pisino d'Istria (Croazia) il 1º luglio 1950 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esecizio in italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Brajkovic Milevoj Biljana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A04229

DECRETO 26 febbraio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Fernandez Andrea Rosana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Fernandez Andrea Rosana, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica Cirujana» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 gennaio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di «Medica Cirujana» in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medica Cirujana» rilasciato in data 9 maggio 1997 dall'Università nazionale di Cordoba alla sig.ra Fernandez Andrea Rosana, nata a Santa Fè (Argentina) l'11 agosto 1972 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Fernandez Andrea Rosana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A04234

DECRETO 28 febbraio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Linder Alicia Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Linder Alicia Maria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica Veterinaria» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di

formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 24 ottobre 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 22 gennaio 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 19 febbraio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Linder Alicia Maria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di «Médica Veterinaria»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica Veterinaria» rilasciato in data 25 novembre 1983 dall'Universidad Nacional de Rio Cuarto (Argentina) alla sig.ra Linder Alicia Maria, cittadina italiana, nata a Rio Cuarto (Argentina) il 30 ottobre 1950, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. La dott.ssa Linder Alicia Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine provinciale dei medici veterinari territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A04235

DECRETO 10 marzo 2003.

Sospensione della validità del decreto di autorizzazione alla vendita e del riconoscimento dell'acqua minerale «Pian della Mussa - Fonte Sauzè», in Balme.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 6 marzo 2003, concernente gli accertamenti condotti dai NAS presso lo stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Pian della Mussa - Fonte Sauzè» in comune di Balme (Torino);

Preso atto delle irregolarità riscontrate nel corso del predetto accertamento dei NAS;

Vista altresì la relazione dell'U.O.A. - Igiene degli alimenti e della nutrizione della ASL n. 6 di Ciriè (Torino);

Preso atto delle irregolarità riscontrate dalla predetta ASL n. 6 di Ciriè (Torino);

Vista la determinazione n. 23 del 7 marzo 2003 del direttore della direzione sanità pubblica - Settore igiene e sanità pubblica della regione Piemonte con la quale la società produttrice dell'acqua minerale naturale «Pian della Mussa - Fonte Sauzè» è stata diffidata a rimuovere, entro il termine di trenta giorni, una serie di irregolarità riscontrate dalla ASL n. 6 di Ciriè (Torino);

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità espresso con nota del 7 marzo 2003;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti d'ufficio;

Ritenuto che allo stato, dalla documentazione inviata dall'Autorità giudiziaria e dagli organi di vigilanza, emerge, tra l'altro, la mancata effettuazione dei controlli analitici alla sorgente previsti dal combinato disposto di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542 e successive modifiche ed alle circolari n. 17 del 13 settembre 1991 e n. 19 del 12 maggio 1993;

Rilevato che la predetta assenza di riscontri analitici completi alla sorgente per il periodo 2002-2003 non consente di ritenere assicurato il permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua così come certificato all'atto del riconoscimento e, da ultimo, all'atto della successiva conferma del riconoscimento datata 30 dicembre 1998;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa la validità del decreto ministeriale 23 luglio 1971, n. 1165, di autorizzazione alla vendita e del decreto dirigenziale del 30 dicembre 1998, n. 3124-079 di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Pian della Mussa - Fonte Sauzè» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria in comune di Balme (Torino).

Art. 2.

Il presente decreto sarà revocato a fronte della presentazione di documentazione, conforme alla vigente normativa, idonea a dimostrare il superamento delle irregolarità riscontrate nonché il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il direttore generale: OLEARI

03A04223

DECRETO 18 marzo 2003.

Revoca dei decreti di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Idrolattone».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi suppporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visti i DD.DD. n. 800.5/S.44/97.M.125/D42 del 22 aprile 1998 e 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernenti la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 10 febbraio 2003, della ditta Farmaceutici Formenti S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — i DD.DD. n. 800.5/S.44/97.M.125/D42 del 22 aprile 1998 e 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

IDROLATTONE:

10 compresse 50 mg - A.I.C. n. 022666 010;

10 compresse 100 mg - A.I.C. n. 022666 034;

20 compresse 100 mg - A.I.C. n. 022666 046;

15 capsule 25 mg - A.I.C. n. 022666 059,

ditta Farmaceutici Formenti S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 marzo 2003

Il dirigente: GUARINO

03A04528

DECRETO 21 marzo 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asepsan».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi suppporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2002, n. 129, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 19 febbraio 2003, della ditta Zambon Italia S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ASEPSAN: «0,625% soluzione vaginale» 5 flaconi a doppia camera 10 ml + 150 ml + 5 cannule - A.I.C. 032264 020, ditta Zambon Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 marzo 2003

Il dirigente: GUARINO

03A04527

DECRETO 24 marzo 2003.

Deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione siciliana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Visto il decreto 14 aprile 2000 con il quale veniva concessa l'autorizzazione alla Regione siciliana a disporre la deroga alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente al parametro Magnesio, con la determinazione di un valore massimo ammissibile di 200 mg/l;

Vista la motivata richiesta della Regione siciliana di autorizzazione al rinnovo della concessione di deroga per il parametro Magnesio fino al 25 dicembre 2003 relativamente ai comuni del massiccio etneo;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso favorevolmente, in data 27 dicembre 2002, alla conferma di tale deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La deroga ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che può essere disposta dalla Regione siciliana ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per i comuni del massiccio etneo, per il parametro Magnesio, non può superare il valore massimo ammissibile (VMA) di 200 mg/l.

2. La deroga di cui al comma 1 può essere disposta entro e non oltre il 25 dicembre 2003.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la Regione siciliana è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 3.

1. I provvedimenti di deroga sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2003

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

03A04641

DECRETO 27 marzo 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bifazol».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 16 dicembre 2002 della ditta Bayer S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto indicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Bayer S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

BIFAZOL: «1% soluzione cutanea» 1 flacone 30 ml - A.I.C. 026045043.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 marzo 2003

Il dirigente: GUARINO

03A04526

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 novembre 2002.

Assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse per la complessiva somma di € 5.164.568,99 pari a lire 10 miliardi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 80, comma 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 22 novembre 2000, n. 449;

Visto l'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70 «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane», e in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto 28 febbraio 2002, n. 70, con cui si dispone che «le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, destinate agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano con apposito provvedimento di riparto successivo ed integrativo del decreto di cui all'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il 50% delle risorse finanziarie disponibili sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione anziana residente effettuata dall'Istituto nazionale di statistica e per il restante 50% sulla base della distribuzione di anziani soli per regione e per provincia autonoma, così come rilevata dall'Istituto nazionale di statistica»;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20 marzo 2001, di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Considerato che con decreto in data 11 dicembre 2001 è stata impegnata sul conto impegni 9524 il 19 dicembre 2001 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze la somma di € 5.164.568,99 sul cap. 6041 attuale 1834 per l'esercizio finanziario 2001;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle risorse in favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 del citato decreto 28 febbraio 2002, n. 70;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, reso nella seduta del 27 settembre 2001 acquisito sul decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70, e dunque sui criteri di riparto di cui all'art. 2, comma 1 del medesimo decreto;

Visti i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica relativi alla popolazione anziana residente, di età non inferiore a 65 anni, sulla base della rilevazione del 1° gennaio 2001 e degli anziani soli, di età non inferiore a 65 anni, ripartiti per regioni e province autonome, desunti dall'indagine multiscopo sulle famiglie, aspetti di vita quotidiana;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano le risorse per la complessiva somma di € 5.164.568,99 pari a lire 10 miliardi, ripartita secondo la tabella A allegata, che forma parte integrante del presente decreto, sulla base dei criteri indicati all'art. 2, comma 1 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2002

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 386

ALLEGATO

TABELLA A

Regione		Importo
Piemonte	€	456.585,87
Valle d'Aosta	€	12.729,52
Lombardia	€	793.197,12
Trentino-Alto Adige	€	78.290,67
Bolzano	€	33.520,76
Trento	€	44.770,80
Veneto	€	383.674,51
Fiuli-Venezia Giulia	€	128.775,84
Liguria	€	217.105,68
Emilia-Romagna	€	419.206,75
Toscana	€	373.163,77
Umbria	€	82.233,60
Marche	€	135.245,00
Lazio	€	478.459,89
Abruzzo	€	119.573,03
Molise	€	34.102,74
Campania	€	394.802,63
Puglia	€	297.979,59
Basilicata	€	50.782,55
Calabria	€	168.498,00
Sicilia	€	413.201,71
Sardegna	€	126.960,54
TOTALE . . .	€	5.164.569,00

N.B. La tabella è stata elaborata sulla base dei criteri indicati all'art. 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT:

50% delle risorse ripartite sulla base della popolazione anziana, di età non inferiore a 65 anni, rilevata all'ultimo censimento (1° gennaio 2001) ISTAT;

50% delle risorse ripartite sulla base della popolazione anziana sola, di età non inferiore a 65 anni, desunta dall'indagine multiscopo sulle famiglie, aspetti di vita quotidiana condotta dall'ISTAT. Si tratta di valori stimati.

03A04392

DECRETO 11 marzo 2003.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Forlì. (Decreto n. 15/D).

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ-CESENA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Forlì n. 2254 dell'11 dicembre 1973 con il quale fu costituita la commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. di Forlì n. 10257 del 1° luglio 1992 con il quale il sig. Milad Basir veniva nominato componente effettivo della predetta commissione in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la lettera del 27 febbraio 2003 con la quale il sig. Milad Basir ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota di pari data con la quale la C.G.I.L. camera del lavoro territoriale di Forlì ha designato la sig.ra Ruscelli Carla quale componente effettivo della commissione in parola in sostituzione del sig. Milad Basir;

Decreta:

La sig.ra Ruscelli Carla è nominata componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro avente sede presso la direzione provinciale del lavoro di Forlì in rappresentanza dei lavoratori.

Forlì, 11 marzo 2003

Il direttore: DALMONTE

03A04242

DECRETO 11 marzo 2003.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Forlì. (Decreto n. 16/D).

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ-CESENA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Forlì

n. 2254 dell'11 dicembre 1973 con il quale fu costituita la commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro di Forlì-Cesena n. 12676 del 17 settembre 1998 con il quale la sig.ra Mazzini Nicoletta veniva nominata componente effettivo della predetta commissione in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la lettera del 27 febbraio 2003 con la quale la sig.ra Mazzini Nicoletta ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota di pari data con la quale la C.G.I.L. camera del lavoro territoriale di Forlì designa il sig. Parigi Domenico quale componente effettivo della commissione in parola in sostituzione del sig. Mazzini Nicoletta;

Decreta:

Il sig. Parigi Domenico viene nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro avente sede presso la direzione provinciale del lavoro di Forlì in rappresentanza dei lavoratori.

Forlì, 11 marzo 2003

Il direttore: DALMONTE

03A04243

DECRETO 11 marzo 2003.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Forlì. (Decreto n. 18/D).

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ-CESENA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Forlì n. 2254 dell'11 dicembre 1973 con il quale fu costituita la commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro di Forlì-Cesena n. 12676 del 17 settembre 1998 con il quale il sig. Bondi Gilberto veniva nominato componente supplente della predetta commissione in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la lettera del 27 febbraio 2003 con la quale il sig. Bondi Gilberto ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota di pari data con la quale la C.G.I.L. camera del lavoro territoriale di Forlì ha designato il sig. Masotti Mirko quale componente supplente della commissione in parola in sostituzione del sig. Bondi Gilberto;

Decreta:

Il sig. Masotti Mirko viene nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro avente sede presso la direzione provinciale del lavoro di Forlì in rappresentanza dei lavoratori.

Forlì, 11 marzo 2003

Il direttore: DALMONTE

03A04245

DECRETO 11 marzo 2003.

Nomina di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Forlì. (Decreto n. 17/D).

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ-CESENA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Forlì n. 2254 dell'11 dicembre 1973 con il quale fu costituita la commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro;

Visto il decreto del direttore del'U.P.L.M.O. di Forlì n. 8790 del 22 maggio 1989 con il quale il sig. Campodoni Gabriele veniva nominato componente supplente della predetta commissione in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la lettera del 27 febbraio 2003 con la quale il sig. Campodoni Gabriele ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota di pari data con la quale la C.G.I.L. camera del lavoro territoriale di Forlì ha designato la sig.ra Neri Catia quale componente supplente della commissione in parola in sostituzione del sig. Campodoni Gabriele;

Decreta:

La sig.ra Neri Catia è nominata componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro avente sede presso la direzione provinciale del lavoro di Forlì in rappresentanza dei lavoratori.

Forlì, 11 marzo 2003

Il direttore: DALMONTE

03A04244

DECRETO 11 marzo 2003.

Ricostituzione presso la direzione provinciale del lavoro di Udine della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE DEL LAVORO DI UDINE

Visto che l'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, prevede che le funzioni relative alla composizione delle controversie individuali rimangono competenza dello Stato e, per esso, esercitate dagli ispettorati del lavoro;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687, che istituisce le direzioni provinciali del lavoro;

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile (come sostituito e modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 19, n. 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387), che prevede l'istituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto del dirigente della direzione provinciale del lavoro di Udine prot. n. 4412/1/42 del 17 aprile 2000, con il quale è stata ricostituita presso la D.P.L. la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, avente durata triennale;

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Considerato che l'art. 410 del codice di procedura civile prevede che sono legittimate a designare rappresentanti nell'organo collegiale in questione le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Considerato che può obiettivamente ritenersi che la formulazione del giudizio di rappresentatività delle organizzazioni sindacali è rimasta invariata rispetto a quella effettuata alla data di emanazione del precedente decreto direttoriale n. 4412 del 17 aprile 2000, sopracitato di ricostituzione della commissione, in quanto, allo stato attuale, non sono emersi elementi determinanti ai fini di un diverso giudizio del predetto grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali nazionali operanti nel contempo a livello locale;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita presso la direzione provinciale del lavoro di Udine la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, composta come segue:

presidente: ing. Giuseppe Di Florio, direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di Udine - o suo delegato.

Rappresentanti dei datori di lavoro quali membri effettivi:

dott. Ercole Gino Gelso, designato dall'Unione agricoltori (aderente a Confagricoltura della provincia di Udine;

dott. Giovanni Demarco, designato dall'Associazione del commercio, del turismo e dei servizi (aderente a Confcommercio) della provincia di Udine;

dott. Mario Cozzi, designato dall'Unione artigiani e piccole imprese (aderente a Confartigianato) di Udine;

dott. Massimo Patriarca, designato dall'Associazione degli industriali (aderente a Confindustria) della provincia di Udine.

Rappresentanti dei lavoratori quali membri effettivi:

sig. Aldo Polito, designato dalla C.G.I.L. Camera del lavoro di Udine;

sig. Roberto Duca, designato dalla C.I.S.L. Unione sindacale territoriale di Udine;

sig. Mauro Urli, designato dalla C.I.S.L. Segreteria generale UST di Udine e Alto Friuli;

sig. Luigi Oddo, designato dalla U.I.L. Segreteria provinciale di Udine.

Rappresentanti dei datori di lavoro quali membri supplenti:

sig. Umberto Daneluzzi, designato dall'Unione agricoltori della provincia di Udine;

dott. Sandro Marchetti, designato dall'Associazione del commercio, turismo e servizi della provincia di Udine;

sig. Alfredo Cappellini, designato dall'Unione artigiani e piccole imprese di Udine;

sig. Umberto Realini, designato dall'Associazione degli industriali della provincia di Udine.

Rappresentanti dei lavoratori quali membri supplenti:

sig.ra Milvia Godeassi, designata dalla C.G.I.L. Camera del lavoro di Udine;

sig. Roberto Baso, designato dalla C.G.I.L. Camera del lavoro di Udine;

sig. Aldo Canzutti, designato dalla C.I.S.L. Unione sindacale territoriale di Udine;

sig. Claudio Moretti, designato dalla U.I.L. Segreteria provinciale di Udine.

Art. 2.

La commissione provinciale di conciliazione dura in carica tre anni.

Art. 3.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 11 marzo 2003

Il direttore provinciale reggente: DI FLORIO

03A04236

DECRETO 13 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «AGER Allevamenti soc. coop.va a r.l.», in Marsicovetere.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449/2000, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti fra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Considerato che con verbale di assemblea straordinaria del 26 luglio 1986 la società cooperativa «AGER Allevamenti soc. coop.va a r.l.» è stata messa in liquidazione e la sig.ra Parisi Isabella, nata a Montemurro il 22 maggio 1942, con domicilio in Tramutola al viale Principe Umberto n. 38, è stata nominata liquidatore;

Visto il verbale di ispezione del 20 settembre 2002 redatto da un ispettore della direzione provinciale del lavoro di Potenza, dal quale si evince che il liquidatore ordinario, dimissionario, non ha, a tutt'oggi, portato a termine il proprio mandato;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 novembre 2002, pervenuto a questa direzione il 6 febbraio 2003, circa il provvedimento di sostituzione del liquidatore *de quo*, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del liquidatore come indicato nella nota ministeriale sopra citata;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

La sig.ra Parisi Isabella, nominata liquidatore della società cooperativa «AGER Allevamenti soc. coop.va a r.l.», in Marsicovetere (Potenza), con assemblea straordinaria del 26 luglio 1986, è sostituito ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, dalla sig.ra Angela Claudia Rapolla, residente in Pietragalla alla via Papa Giovanni XXIII n. 7.

Art. 2.

Il compenso dovuto al liquidatore sig.ra Angela Claudia Rapolla sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento del Ministero delle attività produttive, tenuto conto del decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Qualora risulti accertata la mancanza di attività, art. 2 della legge n. 400/1975, il compenso del liquidatore sarà a carico dell'erario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 13 marzo 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A04237

DECRETO 17 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società «Stile - Società coop. a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative prevista dall'art. 2545 del codice civile;

Rilevato che con nota del 17 dicembre 2002, prot. n. 22706, questa direzione provinciale del lavoro ha formalmente diffidato il sig. Minozzi Giovanni, residente a Padova - Vicolo Pastori n. 3 - a provvedere all'adempimento degli obblighi connessi alla procedura della liquidazione ordinaria della società «Stile - Società coop. a r.l.», avente sede in Padova, vicolo Pastori n. 3;

Constatato che il suindicato liquidatore non ha ultimato nel termine assegnato al medesimo la liquidazione in argomento;

Preso atto, altresì, che in data 26 settembre 2002 il Comitato centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole alla sostituzione del liquidatore di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di sostituire il sig. Minozzi Giovanni con il rag. Parolin Paolo, avente studio in Padova, via Galleria degli Scrovegni n. 7;

Decreta

di nominare il rag. Parolin Paolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della societa «Stile - Società coop. a r.l.», avente sede in Padova, costituita in data 19 marzo 1993, rogito notaio dott. Loris Camporese - repertorio n. 8787.

Padova, 17 marzo 2003

Il dirigente: DRAGO

03A04430

DECRETO 17 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società «La Sorgente cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative prevista dall'art. 2545 del codice civile;

Rilevato che con nota del 17 dicembre 2002, prot. n. 22708, questa direzione provinciale del lavoro ha formalmente diffidato il sig. Pagiaro Francesco, residente a Padova - Via Leonardo da Vinci n. 47/1, a provvedere all'adempimento degli obblighi connessi alla procedura della liquidazione ordinaria della società «La Sorgente cooperativa sociale a responsabilità limitata» avente sede in Padova, via del Torresino n. 4;

Constatato che il suindicato liquidatore non ha ultimato nel termine assegnato al medesimo la liquidazione in argomento;

Preso atto, altresì, che in data 26 settembre 2002 il Comitato centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole alla sostituzione del liquidatore di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di sostituire il sig. Pagiaro Francesco con il rag. Bortoletto Alessandro, avente studio in Vigonza (Padova), via Martiri delle Foibe n. 2/1;

Decreta

di nominare il rag. Bortoletto Alessandro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società «La Sorgente cooperativa sociale a responsabilità limitata», avente sede in Padova, costituita in data 18 giugno 1992, rogito notaio dott. Cassano Nicola - repertorio n. 119571.

Padova, 17 marzo 2003

Il dirigente: DRAGO

03A04431

DECRETO 19 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «I.L.C.A. Italiana lavorazione cuoio e affini a r.l.», in liquidazione, in Casandrino.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Considerato che la società cooperativa «I.L.C.A. Italiana lavorazione cuoio e affini» società cooperativa a r.l. in liquidazione, con sede in Casandrino (Napoli), costituita in data 24 gennaio 1990, iscritta al registro società c/o il tribunale civile di Napoli al n. 2941/90, codice fiscale 06066900637 è stata sciolta ai sensi dell'art. 2448 del codice civile dal 26 novembre 1997;

Considerato che liquidatore della predetta società dal 20 ottobre 1998 è il sig. Russo Mario, nato a Napoli il 10 novembre 1927;

Visto il verbale ispettivo del 24 giugno 2000, dal quale emerge la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Accertato che le irregolarità riscontrate con il predetto verbale a tutt'oggi non risultano sanate e che il liquidatore non ha provveduto a redigere alcun bilancio di liquidazione;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Accertato che il procedimento ai sensi dell'art. 2545 del codice civile è stato notificato all'indirizzo del liquidatore con raccomandata a/r del 9 novembre 2000, ricevuta l'11 novembre 2000;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Gelormini Franco, nato ad Ariano Irpino (Avelllino), ivi residente alla Contrada Ornata n. 12, è nominato liquidatore della società cooperativa «I.L.C.A. Italiana lavorazione cuoio e affini a r.l.», in liquidazione, con sede in Casandrino (Napoli) costituita in data 24 gennaio 1990 - registro società n. 2941/90 - codice fiscale 06066900637 in luogo del sig. Russo Mario, nato a Napoli il 10 novembre 1927.

Napoli, 19 marzo 2003

Il direttore: MORANTE

03A04417

DECRETO 19 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa «SPES» a r.l., in Vasto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «SPES» a r.l., con sede in Vasto, costituita per rogito notar Vittorio Colangelo in data 10 ottobre 1972, registro imprese n. 245, pos. 459/121322.

Chieti, 19 marzo 2002

Il direttore provinciale: DE PAULIS

03A04419

DECRETO 20 marzo 2003.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione per l'integrazione salariale degli operai agricoli, presso la sede I.N.P.S. di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE
DEL LAVORO DI TREVISO

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, che dispone miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali e dà disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto in particolare l'art. 14 della stessa legge, il quale prevede la nomina da parte dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di una commissione deliberante istituita presso la sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997, con il quale sono stati unificati gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono state istituite le direzioni provinciali del lavoro;

Visto il proprio provvedimento n. 776 dell'8 gennaio 2001 con il quale è stata ricostituita la commissione per l'integrazione salariale degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, in seguito indicata anche come C.I.S.O.A.;

Vista la nota datata 12 marzo 2003 con la quale il dott. Francesco Carnerini rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di membro effettivo della C.I.S.O.A. medesima;

Vista la nota della Federazione provinciale coltivatori diretti di Treviso del 17 marzo 2003 con la quale viene comunicata la sostituzione del dott. Francesco Camerini, dimissionario, con il sig. Antonio Terracciano;

Decreta:

Il sig. Antonio Terracciano viene nominato membro effettivo della commissione per l'integrazione salariale degli operai agricoli, in sostituzione del dott. Francesco Camerini, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, 20 marzo 2003

Il direttore reggente: PARRELLA

03A04418

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 marzo 2003.

Rettifica del decreto 12 dicembre 2002, relativo al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 1865 del 12 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2003, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 8303 presentato dalla Siemens Information and Communication Networks S.p.a. così come dalla proposta formulata dal Comitato tecnico scientifico nella riunione del 19 febbraio 2002;

Visto l'art. 1 del citato decreto dirigenziale e rilevato che, relativamente ad progetto di ricerca n. 8303 presentato dalla Siemens Information and Communication Networks S.p.a., per mero errore materiale è stato indicato quale importo del contributo in conto interessi € 6.659.195,26 anziché € 4.994.396,44, e quale importo del contributo nella spesa € 6.659.195,26 anziché € 8.323.994,07;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del predetto decreto dirigenziale;

Decreta:

Articolo unico

1) All'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1865 del 12 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2003, le disposizioni relative al progetto di ricerca n. 8303 presentato dalla Siemens Information and Communication Networks S.p.a., sono sostituite dalle seguenti.

Ditta: SIEMENS S.P.A. - INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS - MILANO (classificata grande impresa).

Progetto n. 8303.

Titolo del progetto: TDD for Umts Test System (TUTSY).

Durata e data inizio progetto: mesi 36 dal 2 novembre 1999.

Ammissibilità dei costi a decorrere 2 novembre 1999.

Costo ammesso € 16.647.988,14 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: € 16.647.988,14.

Attività di sviluppo precompetitivo: € 0,00.

Luogo di svolgimento	Non eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di ricerca industriale	16.647.988,14	0,00	0,00	0,00
Attività di sviluppo precompetitivo	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo conto interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di € 4.994.396,44.

Contributo nella spesa (C.S.) fino a € 8.323.994,07.

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera *e)*, punti 4 e 6 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca industriale	30	50	30	50	30	50
Sviluppo precompetitivo	25	35	25	35	25	35

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

2) Il contributo in conto interessi concesso, per effetto del presente decreto è ridotto di € 1.664.798,82 e il contributo nella spesa è aumentato di 1.664.798,82.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A04222

DECRETO 12 marzo 2003.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) - Ammissione al finanziamento di progetti liberi a sportello e vincolati, ai sensi dell'art. 6 del decreto 8 marzo 2001, n. 199-Ric.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma nazionale della ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);

Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato sul supplemento ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2001;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto 8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale;

Viste le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 6 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, a decorrere dal 1° ottobre 2001 secondo le specifiche modalità del D.D. del 14 settembre 2001;

Visto, altresì, l'art. 8 del predetto decreto dell'8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale;

Visti i decreti direttoriali del 2 agosto 2001, prot. numeri 817-Ric., 818-Ric., 819-Ric., 820-Ric., 821-Ric., 822-Ric., 823-Ric., 824-Ric. di invito a presentare, ai sensi dei predetti articoli 6 e 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, progetti nell'ambito, rispettivamente, dei programmi strategici: Post genoma; Nuova ingegneria medica; Neuroscienze; Tecnologie abilitanti per la società della conoscenza-ICT; Nanotecnologie, Microtecnologie, Sviluppo integrato dei materiali; Eredità e prospettive nelle scienze umane; Scienza e tecnologia nella società della conoscenza; Tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini;

Viste le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, secondo le modalità e i termini definiti nei predetti decreti direttoriali;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, prot. n. 449-Ric., con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del predetto decreto 8 marzo 2001, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri e i parametri fissati dalla commissione, per la valutazione dei predetti progetti, e definiti nella seduta del 7 novembre 2001;

Considerato, in particolare, che la commissione ha ritenuto opportuno, con riferimento alle domande di finanziamento presentate ai sensi del richiamato art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 e in relazione alle risorse finanziarie disponibili, sottoporre a valutazione in una prima fase soltanto i trecentotrenta progetti pervenuti in data 1° ottobre 2001;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002, prot. n. 1680-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 29 ottobre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2002, prot. n. 1931-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 26 novembre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 2003, prot. n. 36-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 18 dicembre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Viste le disponibilità del FIRB;

Visto il decreto direttoriale n. 1282 del 13 settembre 2002, modificato con decreto direttoriale n. 1617 del 13 novembre 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1472/Ric. del 24 ottobre 2002;

Ritenuta la necessità di procedere alla adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico dei predetti decreti ministeriali n. 1626-Ric. e

n. 1627-Ric. del 13 novembre 2002 e n. 1680/Ric. del 21 novembre 2002, per l'assunzione dell'impegno delle risorse finanziarie necessarie nonché, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, per la definizione delle modalità di erogazione, di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, sono ammessi al finanziamento a valere sulle risorse del FIRB, e secondo i limiti ivi indicati.

2. L'importo di 4.964.000,00 euro grava sulle specifiche disponibilità di cui al decreto direttoriale n. 1282 del 13 settembre 2002, così come modificato con decreto direttoriale n. 1617 del 13 novembre 2002.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, il contributo ministeriale è assegnato secondo la seguente articolazione:

30% a titolo di anticipazione all'atto della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o, nei casi di cui al successivo comma 5, all'atto dell'acquisizione della ivi prevista rimodulazione;

il restante 70% in quote corrispondenti alle annualità del progetto e all'atto dell'accettazione dei rendiconti di cui al successivo art. 4 del presente decreto.

4. Il MIUR provvede all'erogazione del contributo alle singole unità di ricerca partecipanti al progetto, in relazione alle quote di rispettiva competenza ivi indicate.

5. Nei casi in cui il progetto sia stato ammesso al finanziamento per un costo inferiore a quello indicato in domanda, il Ministero, al fine di individuare la quota di contributo spettante alle singole unità di ricerca, provvede a richiedere al coordinatore una rimodulazione del piano finanziario del progetto, tale comunque da non modificarne in modo sostanziale le condizioni originarie.

Art. 2.

1. Per i programmi ammessi al cofinanziamento, il Ministero provvede a richiedere ai soggetti coordinatori dei progetti apposita certificazione di impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo dovrà pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del MIUR.

Art. 3.

1. Il coordinatore scientifico del programma cofinanziato è responsabile dell'attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda.

2. I soggetti proponenti si impegnano, in solido con tutte le unità di ricerca partecipanti, ad eseguire nei confronti del Ministero le attività indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operatività del programma e la valutazione dei risultati attesi.

3. Il Ministero risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attività.

4. Il Ministero può autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento è stato erogato e sempreché gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma e la possibilità di valutarne i risultati ottenuti.

5. I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del MIUR qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste.

Art. 4.

1. I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal presente decreto e di quelli già in atto, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati, secondo le modalità e forme stabilite dalla commissione dei garanti.

2. La mancata presentazione del rendiconto scientifico annuale verrà valutata come inadeguata attuazione del programma.

3. Eventuali importi che il Ministero dovesse recuperare dai soggetti assegnatari potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare ai medesimi soggetti anche in base ad altro titolo.

4. Tutti i programmi saranno sottoposti a valutazione «ex post» e dei risultati di tale valutazione, resa pubblica, si potrà tenere conto per le successive assegnazioni di fondi.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

PROGETTI LIBERI "A SPORTELLO" *valutati positivamente dalla Commissione (con relativo contributo proposto) nel corso delle riunioni del 29 ottobre, 26 novembre e 18 dicembre 2002*

Sedute del 29 ottobre, 26 novembre e 18 dicembre 2002

Responsabile scientifico del progetto	Num. presentaz. al Cineca	Codice CINECA	Costo da domanda €	Costo riconosciuto ammissibile €	Contributo proposto €
BERRA BRUNO	21	RBAU01738C	464.000,00	171.428,57	**120.000,00**
CINTI SAVERIO	73	RBAU019PYL	154.000,00	114.285,71	**80.000,00**
TENCHINI MARIA LUISA	75	RBAU01SPMM	154.000,00	57.142,86	**40.000,00**
GRANCHI DONATELLA	107	RBAU014EMF	229.000,00	71.428,57	**50.000,00**
PISANI ANTONIO	178	RBAU01EMHK	127.000,00	71.428,57	**50.000,00**
DESTRO-BISOL GIOVANNI	204	RBAU01HTJK	58.000,00	28.571,43	**20.000,00**
CARLI MIRIANA	249	RBAU01ZS5C	638.000,00	285.714,29	**200.000,00**
BOITANI LUIGI	329	RBAU01KN8M	88.000,00	42.857,14	**30.000,00**
DOMENICI CLAUDIO	332	RBAU01W9H2	542.000,00	357.142,86	**250.000,00**
MONTICONE EUGENIO	335	RBAU01PEMR	878.000,00	428.571,43	**300.000,00**
LIPPOLIS VITO	341	RBAU01HFNS	123.000,00	71.428,57	**50.000,00**
DE NATALE GIUSEPPE	342	RBAU01M72W	1.128.000,00	500.000,00	**350.000,00**
TERAO MINEKO	348	RBAU019CXS	438.000,00	214.285,71	**150.000,00**
LOMBARDI CARLO	354	RBAU01ELAC	553.000,00	357.142,86	**250.000,00**
NUSDORFER GASTONE GIOVANNI	362	RBAU01PPBS	154.000,00	71.428,57	**50.000,00**
MARCELLO ALESSANDRO	368	RBAU01BJBN	289.000,00	142.857,14	**100.000,00**
CAMPADELLI MARIA GABRIELLA	369	RBAU014CAR	387.000,00	171.428,57	**120.000,00**
CESAROTTI EDOARDO	376	RBAU01FEPP	359.000,00	157.142,86	**110.000,00**
MARTINI MARCELLO	382	RBAU0152BJ	1.110.000,00	428.571,43	**300.000,00**
PATRONE ELIGIO	392	RBAU01Y3SN	616.000,00	214.285,71	**150.000,00**
FACCHINI FIORENZO	393	RBAU017FWR	144.000,00	114.285,71	**80.000,00**
GHEDINI ELENA FRANCESCA	406	RBAU01WAX2	383.000,00	128.571,43	**90.000,00**
CORSELLI CESARE	410	RBAU01RKC7	2.578.000,00	857.142,86	**600.000,00**

PESSIA MAURO	415	RBAU01TJ93	191.000,00	100.000,00	**70.000,00**
PIETRONERO LUCIANO	423	RBAU017S8R	1.492.000,00	571.428,57	**400.000,00**
DAPONTE PASQUALE	428	RBAU01ZMZ5	1.374.000,00	500.000,00	**350.000,00**
GHIRARDI GIANCARLO	435	RBAU015F87	636.000,00	285.714,29	**200.000,00**
TUBINO RICCARDO	441	RBAU01N449	595.000,00	285.714,29	**200.000,00**
RUSSO FRANCO	442	RBAU01SBEY	266.000,00	185.714,29	**130.000,00**
TOTALE (sedute 29 ottobre, 26 novembre e 18 dicembre 2002) (€)			**16.148.000,00**	**6.985.714,29**	**4.890.000,00**

PROGETTI AUTONOMI VINCOLATI ALLE TEMATICHE DEI PROGRAMMI STRATEGICI *valutati positivamente dalla Commissione (con relativo contributo proposto) nel corso della riunione del 18 dicembre 2002*

Seduta del 18 dicembre 2002

Programma Strategico di riferimento	**TUTELA DEI DIRITTI E SICUREZZA DEI CITTADINI**

	Protocollo CINECA	N.pres. CINECA	PROPONENTE	Contrib. MIUR proposto (€)
1.	RBAU01KBTZ	1	FERRARI SILVIO	**34.000,00**
2.	RBAU01KHY7	2	FABRI MARCO	**40.000,00**
TOTALE				**74.000,00**

RIEPILOGO GENERALE

A)	*PROGETTI LIBERI "A SPORTELLO"*		
Date delle sedute di esame: *29 ottobre, 26 novembre e 18 dicembre 2002*	Costo da domanda (€)	Costo riconosciuto ammissibile (€)	CONTRIBUTO MIUR (€)
TOTALE A)	**16.148.000,00**	**6.985.714,29**	**4.890.000,00**

B)	*PROGETTI AUTONOMI VINCOLATI ALLE TEMATICHE DEI PROGRAMMI STRATEGICI*	
Data della seduta di esame	Programma Strategico di riferimento	CONTRIBUTO MIUR (€)
18 dicembre 2002	Tutela dei diritti e sicurezza dei cittadini	**74.000,00**
TOTALE B)		**74.000,00**

Totale contributi a carico MIUR *(€)*	**A) + B) = 4.964.000,00**

03A04428

DECRETO 24 marzo 2003.

Definizione delle modalità e contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario - Anno accademico 2003-2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l'art. 4, comma 2;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed, in particolare, l'art. 17, comma 117;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 353;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2003-2004, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* della suindicata legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per l'anno accademico 2003/2004, ciascuna università emana il relativo bando di ammissione per esami e titoli in base al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.

2. L'esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna università, integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascun indirizzo, consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti, venti si riferiscono all'indirizzo prescelto dal candidato e trenta alla classe per la quale viene richiesta l'abilitazione. Per ogni indirizzo il candidato può richiedere l'iscrizione per una o più classi di abilitazione.

3. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 1998, n. 270, che ogni singola scuola affigge al proprio albo, nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della scuola di specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando.

4. Per lo svolgimento delle prova, di cui al comma 2, è assegnato un tempo di quarantacinque minuti per la soluzione dei predetti venti quesiti e un tempo di ottanta minuti per la soluzione dei trenta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.

5. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

Indirizzo economico giuridico 12 settembre 2003;

Indirizzo arte e disegno 15 settembre 2003;

Indirizzo musica e spettacolo 16 settembre 2003;

Indirizzo scienze motorie 17 settembre 2003;

Indirizzo sanitario e della prevenzione 18 settembre 2003;

Indirizzo lingue straniere 19 settembre 2003;

Indirizzo scienze naturali 22 settembre 2003;

Indirizzo fisico informatico matematico 23 settembre 2003;

Indirizzo linguistico letterario 24 settembre 2003;

Indirizzo scienze umane 25 settembre 2003;

Indirizzo tecnologico 26 settembre 2003.

6. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:

cento punti per ciascuna classe di abilitazione, quaranta dei quali riservati alla prova scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al comma 7;

i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:

a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti:

dottorato di ricerca: 3 punti;

seconda laurea: 2 punti;

diploma di scuola di specializzazione: 2 punti;

altri titoli di studio e di ricerca (corso di perfezionamento assegno di ricerca, borsa di studio post dottorato, borsa di studio): fino a 3 punti;

b) voto di laurea, di cui all'art. 3, comma 1 e 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, prescritta per l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:

voto di laurea fino a 90/110: 0 punti;

voto di laurea da 91 a 100/110: 2 punti;

voto di laurea da 101 a 105/110: 4 punti;

voto di laurea da 106 a 107/110: 5 punti;

voto di laurea di 108/110: 6 punti;

voto di laurea di 109/110: 7 punti;

voto di laurea di 110/110: 8 punti;

voto di laurea di 110 e lode/110: 10 punti;

c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio minore o uguale a 21 0 punti;

voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24: 1 punto;

voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27: 2 punti;

voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5: 4 punti;

voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28: 6 punti;

voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5: 7 punti;

voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29: 8 punti;

voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5: 9 punti;

voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30: 10 punti.

d) voto di diploma delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), degli istituti superiori di educazione fisica prescritto per l'ammissione, nonché voto di laurea afferente alla classe 33 di cui al deceto ministeriale, 4 agosto 2000, fino ad un massimo di 10 punti:

voto di diploma fino a 90/110: 0 punti;

voto di diploma da 91 a 100/110: 2 punti;

voto di diploma da 101 a 105/110: 4 punti;

voto di diploma da 106 a 107/110: 5 punti;

voto di diploma di 108/110: 6 punti;

voto di diploma di 109/110: 7 punti;

voto di diploma di 110/110: 8 punti;

voto di diploma di 110 e lode/i 10: 10 punti;

e) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma o della laurea secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio minore o uguale a 21: 0 punti;

voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24: 1 punto;

voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27: 2 punti;

voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5: 4 punti;

voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28: 6 punti;

voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5: 7 punti;

voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29: 8 punti;

voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5: 9 punti;

voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30: 10 punti;

f) voto di diploma dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati prescritti per l'ammissione, fino ad un massimo di 10 punti:

voto di diploma fino a 6/10: 0 punti;

voto di diploma tra 7 e 8/10: 2 punti;

voto di diploma di 9/10: 4 punti;

voto di diploma di 10/10: 8 punti;

voto di diploma di 10 e lode/10: 10 punti;

g) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio minore o uguale 6,99/10: 0 punti;

voto medio tra 7 e 7,99/10: 2 punti;

voto medio tra 8 e 8,99/10: 4 punti;

voto medio tra 9 e 9,99/10: 8 punti;

voto medio 10/10: 10 punti.

7. La seconda prova è determinata dal bando e consiste in un colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al comma 3 ed è valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni classe di abilitazione è ammesso alla seconda prova un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Per l'indirizzo dell'arte e del disegno la seconda prova consiste in un elaborato grafico ad eccezione per le classi di concorso a cui è possibile accedere anche con diplomi di laurea conseguiti in corsi di studio i cui ordinamenti non prevedono l'acquisizione di abilità e competenze grafiche.

8. Vengono ammessi alla scuola per ogni classe di abilitazione i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.

9. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in più di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando, per la copertura dei posti residui si procede, per ogni indirizzo della scuola, alla redazione di un'unica graduatoria. Detta graduatoria è formata dai candidati che nelle singole classi di abilitazione comprese nell'indirizzo seguono i già ammessi ed è utilizzata fino a completare il numero dei posti previsti nel bando. Qualora nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di abilitazione, un candidato già ammesso per altra classe, il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.

Art. 2.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità di trasferimento dei candidati da una scuola all'altra previa intesa tra le medesime scuole e le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2003

Il Ministro: MORATTI

03A04427

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Società a responsabilità limitata - Cooperativa a r.l. di lavoro e produzione La Nuova Folgore», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 7 giugno 1996 e del 28 febbraio 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Sassari nei confronti della società cooperativa di trasporti «Società a responsabilità limitata - Cooperativa a r.l. di lavoro e produzione La Nuova Folgore», con sede in Sassari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società a responsabilità limitata - Cooperativa a r.l. di lavoro e produzione La Nuova Folgore», con sede in Sassari, costituita in data 11 marzo 1974 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Chialdi di Sassari, omologato dal tribunale di Sassari con decreto del 18 aprile 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992 e l'avv. Maddalena Tirico, con studio in Sassari, via Matteotti, 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04226

DECRETO 5 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Pianeta Musica - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Orchestra Blue Stars - Società cooperativa a responsabilità», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 14 dicembre 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Piacenza nei confronti della Società cooperativa di produzione e lavoro «Pianeta Musica - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Orchestra Blue Stars - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Pianeta musica - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Orchestra Blue Stars - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza, costituita in data 27 aprile 1984 con atto a rogito del notaio dott. Vittorio Boscarelli di Ponte Dell'Olio (Piacenza), omologato dal tribunale di Piacenza con decreto 6 giugno 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Alessandro Nanni, con studio in Bologna, via Abruzzo n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04238

DECRETO 5 marzo 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Aiellese», in Aielli.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2000 con il quale la Società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Aiellese», con sede in Aielli (Aquila) è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Attilio Mascioli;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2001 con il quale, a seguito della rinuncia del dott. Attilio Mascioli, ne era stato nominato commissario liquidatore, in sostituzione, il dott. Antonio D'Amato;

Vista la lettera con la quale anche il dott. Antonio D'Amato ha rinunciato all'incarico;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Emanuela Torrelli, residente in Celano (Aquila) alla via Vestina n. 52, è nominata commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Aiellese», con sede in Aielli (Aquila), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile con precedente decreto ministeriale 14 dicembre 2000, in sostituzione del dott. Antonio D'Amato, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04240

DECRETO 7 marzo 2002.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1º marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato neulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 in corso di pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003 e del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di Molinara, in provincia di Benevento, prot. n. 78 del 7 gennaio 2003, con la quale, nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici, e climatici dei comuni limitrofi, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Molinara alla zona climatica D, ai fini dell'inserimento del medesimo comune nella zona climatica E;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot n. UDA/2003/204 del 31 gennaio 2003, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Molinara, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Molinara vanno attribuiti 2126 gradi-giorno con la modifica della zona climatica da D ad E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Molinara, in provincia di Benevento, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
BN	E	2126	580	Molinara

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il Ministro: MARZANO

03A04426

DECRETO 7 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Lucariello costruzioni a r.l.», in Gricignano d'Aversa e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 22 dicembre 1999 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della Società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Lucariello costruzioni a r.l.», con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Lucariello costruzioni a r.l.», con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta), costituita in data 24 maggio 1990 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Paolo Pelosi di Pietravairano (Caserta), omologato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) con decreto del 15 giugno 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. rag.

Francesco Di Lauro, con residenza in Casagiove (Caserta), via Firenze n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04239

DECRETO 7 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Bianca Neve», in Catanzaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 15 aprile 2000 e 7 maggio 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro nei confronti della società cooperativa edilizia «Bianca neve», con sede in Catanzaro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di dispone il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Bianca neve», con sede in Catanzaro, costituita in data 10 gennaio 1983 con atto a rogito del notaio dott.ssa Paola Gualtieri di Catanzaro, omologato dal Tribunale di Catanzaro con decreto 11 febbraio 1983, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il prof. Franco Nicoletti, con residenza in Cosenza, via Piave n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Rebbblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

p. *Il Ministro:* GALATI

03A04241

DECRETO 20 marzo 2003.

Fissazione del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per i bandi del 2002 del «settore turismo» e del «settore commercio».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore commercio e del «settore turismo»;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000, relativa al «settore turismo», e n. 900047 del 25 gennaio 2001, relativa al «settore commercio» e le successive modifiche e integrazioni, con le quali sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni a partire dal 2000;

Visto l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive, la fissazione dei termini di presentazione delle domande;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2002 con il quale è stato fissato il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per i bandi del 2002 del «settore turismo» e del «settore commercio», rinviando a successivi decreti la fissazione del termine finale in modo che non trascorrano meno di trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti di approvazione delle relative proposte regionali di cui al punto 5 del testo unico delle direttive approvate con decreto ministeriale del 3 luglio 2000;

Visti i decreti ministeriali del 17 dicembre 2002 e del 13 gennaio 2003, pubblicati nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2003, concernenti l'approvazione delle suddette proposte regionali relative ai bandi del 2002, rispettivamente, del «settore commercio» e del «settore turismo»;

Considerato che il predetto decreto del 17 luglio 2002 ha rinviato l'apertura - ove possibile nell'ambito del medesimo suddetto bando del «settore commercio» - dei termini per la presentazione delle domande relative ai soggetti e alle tipologie individuati dall'art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 alla definizione delle direttive di cui al comma 78 dello stesso art. 52;

Considerato che le dette direttive non sono state ancora definite e che non è pertanto possibile fissare i termini di presentazione delle domande relative ai detti soggetti e tipologie nell'ambito del bando del 2002 del «settore commercio» e che, pertanto, di ciò si terrà conto nell'assegnzione delle risorse finanziarie da destinare a tale settore per il bando del 2003;

Ritenuto di dovere pertanto fissare il termine finale di presentazione delle domande dei bandi del 2002 del «settore turismo» e del «settore commercio», quest'ultimo valido con riferimento ai soli soggetti ed alle sole tipologie di cui, rispettivamente, ai punti 2.1 e 3.1 della circolare ministeriale n. 900047 del 25 gennaio 2002;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per i bandi del 2002 del «settore turismo» e del «settore commercio» è fissato al 9 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04421

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 febbraio 2003.

Sostituzione di componenti delle sottocommissioni per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relative ai «Mosti, vini ed aceti, sostanze tartariche e materie tanniche», «Oli e grassi», «Cereali», «Sementi», «Fitofarmaci», «Conserve alimentari e sciroppi».

L'ISPETTORE CENTRALE
REPRESSIONE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con i quali è stata istituita una commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state individuate le relative modalità costitutive;

Visto altresì l'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, che dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti ministeriali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2000, con il quale è stata determinata la composizione della predetta commissione, che risulta articolata in dieci sottocommissioni;

Visti i decreti ministeriali 28 settembre 2000 di nomina dei componenti delle sottocommissioni per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relative ai «Mosti, vini ed aceti, sostanze tartariche e materie tanniche», «Oli e grassi, «Cereali» «Sementi» «Fitofarmaci» «Conserve vegetali e sciroppi»;

Considerata la necessità di sostituire nella composizione delle citate sottocommissioni alcuni componenti in quanto per motivi di diversa natura non possono più seguire i lavori delle sottocommissioni medesime;

Acquisite in merito le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il dott. Alessandro Desideri, dirigente, è chiamato a far parte delle sottocommissioni per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai «Mosti, vini ed aceti, sostanze tartariche e materie tanniche» «Oli e grassi», «Cereali», «Sementi», «Fitofarmaci», quale rappresentante del Ministero della salute in sostituzione del dott. Italo Zaffino;

2. La dott.ssa Rita Acquistucci, ricercatore, e la dott.ssa Rosa Maria Marianella, coordinatore chimico, sono chiamate a far parte della sottocommissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai «Cereali» quali rappresentanti l'una dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione in sostituzione del dott. Luigi Alberto Pasqui e l'altra quale rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Roma in sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Centritto dell'Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Portici;

3. La dott.ssa Rita Barchiesi, coordinatore chimico, è chiamata a far parte della sottocommissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai «Mosti, vini ed aceti, sostanze tartariche e materie tanniche», quale rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi, assicurando altresì le funzioni di segretario, in sostituzione della dott.ssa Paola Luchetta;

4. La dott.ssa Rita Maria Maestro, direttore chimico, è chiamata a far parte della sottocommissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi alle

«Conserve vegetali e sciroppi», quale rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi, assicurando altresì le funzioni di segretario, in sostituzione della dott.ssa Maria Elisabetta Testi.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

L'ispettore generale capo: Lo Piparo

03A04566

DECRETO 24 marzo 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto 9 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002 con cui sono stati delimitati, tra l'altro, i comuni di Campo San Martino, San Giorgio in Bosco, Santa Giustina in Colle, Villa del Conte per i danni alle produzioni ed alle strutture aziendali causati dalle grandinate del 4 agosto 2002;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 5 maggio 2002 al 26 agosto 2002 nelle province di Padova, Verona, Vicenza;

piogge alluvionali dal 9 agosto 2002 all'11 agosto 2002 nella provincia di Vicenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova:

grandinate del 24 giugno 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Campo San Martino, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, Santa Giustina in Colle, Tombolo, Villa del Conte con esclusione delle colture danneggiate dalle grandinate del 4 agosto 2002 già dichiarate eccezionali, all'interno dei territori individuati con decreto 9 agosto 2002 citato nelle premesse;

grandinate del 24 giugno 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Carmignano di Brenta, Cittadella, San Martino di Lupari, Santa Giustina in Colle, Villa del Conte, con esclusione delle strutture danneggiate dalle grandinate del 4 agosto 2002 già dichiarate eccezionali, all'interno dei territori individuati con decreto 9 agosto 2002 citato nelle premesse;

Verona:

grandinate del 5 maggio 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Bussolengo, Pescantina, Sommacampagna, Sona;

grandinate del 6 giugno 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Castagnaro, Legnago, Minerbe, Terrazzo, Villa Bartolomea;

grandinate del 6 agosto 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Casaleone, Cerea, Gazzo Veronese, Legnago, Nogara, Sanguinetto, Sorgà;

grandinate del 6 agosto 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Casaleone, Cerea, Gazzo Veronese, Legnago, Nogara, Sanguinetto;

Vicenza:

grandinate del 25 luglio 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio del comune di Villaga;

piogge alluvionali dal 9 agosto 2002 all'11 agosto 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Costabissara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2003

Il Ministro: Alemanno

03A04512

DECRETO 24 marzo 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Parma.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 258, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 22 ottobre 2002 al 25 novembre 2002 nella provincia di Parma;

piogge alluvionali dal 27 novembre 2002 al 28 novembre 2002 nella provincia di Parma;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Parma:

piogge persistenti dal 22 ottobre 2002 al 25 novembre 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano De' Melegari, Varsi;

piogge persistenti dal 22 ottobre 2002 al 25 novembre 2002: provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varsi;

piogge alluvionali dal 27 novembre 2002-ma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Mezzani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 marzo 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A04513

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 marzo 2003.

Approvazione della stazione di revisione Revi. Mar S.n.c., in Cagliari.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale Solas e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20 della convenzione Solas come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che

attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'Amministrazione;

Vista l'istanza in data 13 novembre 2002 della stazione di revisione REVI. MAR S.n.c., con sede in Cagliari, via delle Libellule n. 19, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Cagliari con verbale in data 24 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione REVI MAR S.n.c., con sede in Cagliari, via delle Libellule n. 19.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Viking	I seguenti tipi di zattere gonfiabili: - 50 dk + and 50 dks liferafts - dkr liferafts: up to 50 persons - kf, dkf + and dkfs liferafts: up to 39 persons - k, dk + and dks liferafts: up to 25 persons - uk - cl liferafts: all sizes viking cedute systems

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A04224

DECRETO 17 marzo 2003.

Approvazione della stazione di revisione Jonassohn S.r.l., in Genova.

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispo-

sitivi di evacuazione marini e di sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione;

Vista l'istanza in data 29 novembre 2002 della stazione di revisione Jonassohn S.r.l., con sede in Genova, via Mura degli Angeli n. 5-7/R, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'Amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Genova con verbale in data 23 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Jonassohn S.r.l., con sede in Genova, via Mura degli Angeli n. 5-7/R.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Zodiac international	tutti i tipi di zattere autogonfiabili
Fujikura Rubber Ltd	tutti i tipi di zattere autogonfiabili
Mitsubishi	tutti i tipi di zattere autogonfiabili
Stomil	tutti i tipi di zattere autogonfiabili
Autoflug	tutti i tipi di zattere autogonfiabili tutti i tipi di cinture autogonfiabili
Csm	tutti i tipi di zattere autogonfiabili
Bfa - Marine	tutti i tipi di zattere autogonfiabili tutti i tipi di cinture autogonfiabili
Boero e Farina	tutti i tipi di sganci idrostatici

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A04225

DECRETO 19 marzo 2003.

Determinazione del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - quale risulta modificato dall'art. 9, comma 44 della legge 18 novembre 1998, n. 415 - che demanda al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica di accertare annualmente con proprio decreto la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385 - testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 luglio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 215 del 13 settembre 2002), con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 7,25 % per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2002;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicare nel periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003;

Vista la nota n. 8668 del 28 gennaio 2003 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento del Tesoro, direzione IV, ufficio I, ha comunicato, che, sentita anche l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, il «prime rate» medio del sistema bancario, rilevato dall'Associazione Bancaria Italiana alla data del 31 dicembre 2002 è risultato pari al 7,375 per cento;

Ritenuto che di detto dato può tenersi conto ai fini della determinazione da adottare per il corrente anno;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 — quale risulta modificato dall'art. 9, comma 44 della legge 18 novembre 1998, n. 415 — la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 è fissata per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003 al 7,375 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2003

p. *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
MARTINAT

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
VEGAS

03A04422

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2003.

Modifiche al modello della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È approvato il modello di cui all'allegato 1, che sostituisce il frontespizio riepilogativo del modello di cartella di pagamento, approvato con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999.

2. La predetta modifica ha effetto sulle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione a decorrere dal 1° maggio 2003.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

L'art. 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede che il concessionario del servizio nazionale della riscossione, decorso il termine stabilito per il pagamento, procederà ad espropriazione forzata dei beni del contribuente inadempiente.

L'art. 77 del citato decreto prevede che, decorso il predetto termine, il concessionario può procedere anche ad iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati.

Il successivo art. 86 stabilisce, infine, che dopo la scadenza del termine di cui all'art. 50, comma 1, il concessionario ha il potere di sottoporre a fermo amministrativo i beni mobili registrati del debitore e dei coobbligati.

In considerazione della rilevanza degli effetti dell'ipoteca e del fermo amministrativo ed al fine di rendere pienamente consapevole il debitore delle concrete conseguenze connesse al mancato adempimento dell'obbligazione risultante dal ruolo, con il presente provvedimento si procede all'integrazione del frontespizio riepilogativo della cartella di pagamento, il cui testo, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è stato approvato con i decreti dirigenziali 28 giugno 1999 e 11 settembre 2000 e successivamente modificato con l'atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 aprile 2002.

Riferimenti normativi dell'atto.

Ordinamento dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, comma 1, e 62, commi 1 e 2).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni relative alla cartella di pagamento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 25);

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 28 giugno 1999;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 11 settembre 2000;

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate 19 aprile 2002.

Disposizioni relative al termine per l'adempimento delle cartelle di pagamento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 50, comma 1).

Disposizioni relative all'ipoteca ed al fermo amministrativo:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articoli 77 e 86).

Roma, 31 marzo 2003

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO 1

Oggi | | | | | | | Io sottoscritto .... **ho notificato** questa cartella di pagamento

in ....

notifica

☐ **personalmente** al contribuente

☐ **consegnandola,** in assenza del contribuente

al... signor

....

che si è qualificat ....

....

Della consegna ho informato il contribuente con raccomandata nei casi in cui all'art. 139, comma 4 del c.p.c.

☐ **depositandola in Comune** e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato la temporanea assenza del contribuente, e

☐ l'incapacità ....

☐ il rifiuto.............................

☐ l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho informato il contribuente con raccomandata con avviso di ricevimento.

☐ **depositandola in Comune** e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del contribuente

....
....
....
....

Dai registri anagrafici del Comune risulta

....
....
....

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal ...... al ......

data .... p. Il Sindaco

_______________ Firma della persona che ha ricevuto la cartella

_______________ Firma del notificatore

CARTELLA DI PAGAMENTO

numero ... .

DENOMINAZIONE DEL CONCESSIONARIO

Concessionario del servizio nazionale di riscossione
per la Provincia di ....

INDIRIZZO DEL CONCESSIONARIO, CAP, COMUNE
numeri di telefono ....

Gli sportelli del concessionario sono aperti al pubblico
dal ... al ... dalle ore ..... alle ore .....

ATTENZIONE- Il Concessionario può dare informazioni solo sulla situazione dei pagamenti. Chi vuole spiegazioni sugli addebiti non deve rivolgersi al Concessionario, ma direttamente all'ente creditore.

Cognome Nome Del Debitore

Indirizzo Del Debitore

CAP Comune Sigla Provincia

Codice fiscale ....

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo le somme che Lei deve agli Enti sottoindicati:

somme da pagare (euro)	causale	ente creditore
....	....	....
....	diritti di notifica della presente cartella	

Totale Euro .... da pagare entro le scadenze indicate nelle "Istruzioni per il pagamento"

Troverá le motivazioni dei pagamenti richiesti e le istruzioni per pagare e per presentare un eventuale ricorso nelle pagine seguenti.

Se dovesse pagare dopo le scadenze previste, dovrá pagare anche:

- gli interessi di mora;
- i compensi di riscossione pari al .... % delle somme iscritte al ruolo.

Potrá pagare:

- presso di noi *oppure*
- alla posta. In tal caso dovrá usare l'apposito bollettino di conto corrente postale F35, compilato seguendo attentamente le istruzioni.

La avvertiamo che, in caso di mancato pagamento entro le scadenze indicate nelle "Istruzioni per il pagamento", procederemo ad esecuzione forzata, nonchè al fermo amministrativo di beni mobili registrati (ad es., automobili) ed all'ipoteca sugli immobili di Sua proprietá.

DENOMINAZIONE DEL CONCESSIONARIO

pagina .. di .. di cui .. pagine di bollettini .

03A04601

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 20 marzo 2003.

Rettifica dell'allegato *A* (già *B*) al decreto 28 novembre 2001 relativo ai beni immobili di proprietà dell'I.N.A.I.L.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali.

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio ii compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'I.N.A.I.L. dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota del 27 novembre 2001;

Visto il comunicato di rettifica dell'Agenzia del demanio relativo al decreto 28 novembre 2001, recante «Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002;

Visto il decreto n. 6176 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 11855 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 21686 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33545 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche ed integrazioni all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39877 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2002 con ii quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 43680 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 6467 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto 33312 del 28 novembre 2001;

Viste le note datate 13 e 17 marzo 2003 con le quali l'I.N.A.I.L. ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del suddetto decreto n. 33312 del 28 novembre 2001.

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33312 del 28 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* (già *B*) facente parte integrante del decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, è rettificato come segue:

le unità immobiliari site in Roma, via Ghisi G., 2-24, di cui alle pagine 238-239-240-241-242-243-244 e 245 del supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, sono identificate dal foglio 1052 anziché dal foglio 52 e 105;

le unità immobiliari site in Roma, via Gioia Tauro, 42/C-42/H, mappale 1692 di cui alle pagine 261 e 262 del supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, sono identificate dal foglio 1007.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2003

Il direttore: SPITZ

03A04404

DECRETO 26 marzo 2003.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'I.N.P.S.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Vista la nota n. 3001400 del 10 marzo 2003 dell'Istituto nazionale presidenza sociale in cui sono individuate ulteriori unità immobiliari di proprietà dello stesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale previdenza sociale le seguenti unità immobiliari:

Roma: via Cavour, 108 - partita 62385 - foglio 494 - particella 105 - subalterno 16;

Roma: via Cavour, 108 - partita 62385 - foglio 494 - particella 105 - subalterno 17.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale previdenza sociale e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2003

Il direttore: SPITZ

03A04529

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2003.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna referendaria per *referendum* regionali abrogativi sulle leggi della regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4, 12 luglio 2001, n. 9, 1º luglio 2002, n. 10, nonché sulla deliberazione del Consiglio regionale sardo del 31 marzo 1999, tutte in materia di disciplina istitutiva di nuove province sarde, indetti nella regione Sardegna per l'11 maggio 2003.

IL PRESIDENTE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»

a) visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

b) accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

c) visto lo statuto speciale per la regione Sardegna;

d) vista la legge della regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, recante «Norme sul *referendum* popolare», e successive integrazioni e modificazioni;

e) viste le leggi della regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4 recante disposizioni in materia di «Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali», e successive integrazioni e modificazioni; 12 luglio 2001, n. 9, recante disposizioni in materia di «Istituzione delle province di Carbonia - Iglesias del Medio Campidano, della Ogliastra e di Olbia - Tempio»; 1º luglio 2002, n. 10, recante disposizioni in materia di «Adempimenti conseguenti all'istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4»; nonché, la deliberazione del consiglio della regione Sardegna del 31 marzo 1999, recante la previsione delle nuove circoscrizioni provinciali della regione Sardegna;

f) rilevato che, con decreto del Presidente della regione Sardegna n. 16 del 30 gennaio 2003, in materia di *referendum* abrogativi sulla disciplina istitutiva delle nuove Province, sono stati indetti per il giorno di domenica 11 maggio 2003 i *referendum* regionali abrogativi delle appena citate disposizioni normative;

g) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

h) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria regionale indetta nella regione Sardegna per l'11 maggio 2003 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della regione Sardegna. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento dei referendum regionali abrogativi.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

Art. 2.

Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna referendaria nella regione Sardegna

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della regione Sardegna ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum* di cui all'art. 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto per i *referendum*. Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'art. 5. Ai programmi di comunicazione politica sui temi dei *referendum* non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum* di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella regione Sardegna non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.

Art. 3.

Soggetti politici legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum possono prendere parte:

a) il comitato promotore dei quesiti referendari;

b) le forze politiche rappresentate nel consiglio regionale della regione Sardegna;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

d) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera *d)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro lo stesso termine essi chiedono al comitato regionale per le comunicazioni della regione Sardegna di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente se si dichiareranno favorevoli o contrari ai quesiti referendari. Il comitato, entro i cinque giorni successivi alla richiesta, valuta la rilevanza regionale dei soggetti richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.

Art. 4.

Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione

1. A partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nella regione Sardegna una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano i quesiti referendari, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. La scheda televisiva e quella radiofonica sono trasmesse alla commissione.

Art. 5.

Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica

1. In riferimento ai *referendum* dell'11 maggio 2003, la RAI organizza e trasmette nella regione Sardegna tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, con le seguenti modalità:

a) il comitato promotore di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, è invitato dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni dei quesiti referendari e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono invitate dalla RAI a prendere parte alle tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato se sono favorevoli o contrarie ai quesiti referendari;

c) la RAI individua quali tra i comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari ai quesiti referendari.

2. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nel giorno 11 maggio 2003.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 6.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento. Nella richiesta, rivolta alla RAI entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, dichiarano che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.

3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2, la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso alla Commissione e alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

Art. 7.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda il tema oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sui quesiti referendari ai conduttori o alla testata.

Art. 8.

Programmi dell'accesso

1. La programmazione dell'accesso regionale nella regione Sardegna è soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

Art. 9.

Comunicazioni e consultazione alla commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla commissione.

2. Il presidente della commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 10.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI

1. Il consiglio di amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 11.

Pubblicità del provvedimento

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2003

Il presidente: PETRUCCIOLI

03A04642

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 14 marzo 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signora Cristina Segura Garcia, console onorario di Spagna a Catanzaro.

In data 18 marzo 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Puoti, console onorario del Principato di Monaco a Roma.

03A04401 - 03A04402

Modifiche apportate all'elenco delle rappresentanze diplomatiche a cui possano essere preposti per ragioni di servizio, consiglieri di ambasciata compresi nei primi due terzi dell'organico del grado.

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

1. Bulgaria, Cuba, Nigeria, Repubblica Ceca, Romania e San Marino sono depennati dall'elenco dei Paesi di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 26 aprile 2000.

2. All'elenco di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 26 aprile 2000 è aggiunta la rappresentanza diplomatica permanente presso le Organizzazioni delle Nazioni Unite con sede a Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2003

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2003
Registro n. 2, foglio n. 144

03A04425

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.24100-XV.J(3576) dell'11 marzo 2003, i manufatti esplosivi di seguito indicati, che la Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma) o importare dalla società Oerlikon Contraves Pyrotec A.G. - Svizzera, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come specificato:

colpo completo cal. 25 mm FAPDS-T, anche detto PMB098: prima categoria - gruppo «B»; si prende atto che il numero ONU indicato dalla società è 0339, 1.4C;

proiettile FAPDS-T cal. 25 mm: quarta categoria; si prende atto che il numero ONU indicato dalla società è 0425, 1.4G.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26723-XV.J(2388) dell'11 marzo 2003, i manufatti esplosivi denominati:

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 75 di colore rosso;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 75 di colore verde;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 75 di colore blu;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 75 di colore giallo;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 75 di colore viola;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 75 di colore bianco;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 75 di colore giallo tremolante;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 75 di colore bianco tremolante;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 75 di multicolore,

che la Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti), località Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.23242-XV.J(3573) dell'11 marzo 2003, i manufatti esplosivi denominati: «Piro tiro C 200 di colore rosso» «Piro tiro C 200 di colore blu»; «Piro tiro C 200 di colore argento»; «Piro tiro C 200 di colore verde»; «Piro tiro C 200 di colore azzurro»; «Piro tiro C 200 di colore viola»; «Piro tiro C 200 di colore bianco»; «Piro tiro C 200 di colore flash»; «Piro tiro C 200 di colore sfera di carbone»; «Piro tiro C 200 di colore giallo»; «Piro tiro C 200 di colore arancione»; «Piro tiro C 200 di colore tremolante oro»; «Piro tiro C 200 di colore tremolante bianco»; «Piro tiro C 200 di colore intermittente bianco»; «Piro tiro C 200 di colore salice oro»; «Piro tiro C 200 di colore salice verde»; «Piro tiro C 200 di colore salice rosso»; che la Pirotecnia S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Belpasso (Catania), contrada Edere II Traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.21815-XV.J(3403) dell'11 marzo 2003, il manufatto esplosivo denominato «Corpo bomba d'aereo da 1000 LBS blu 110 im con PBXN 109», che la S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia), intende produrre nei propri stabilimenti o importare dalla Lockheed Martin - U.S.A., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria - gruppo «B» dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Si prende atto che il numero ONU indicato dalla società è 0034, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 557/B.21812-XV.J(3398) dell'11 marzo 2003, il manufatto esplosivo denominato «Corpo bomba d'aereo da 2000 LBS blu 117 con PBXN 109», che la S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia), intende produrre nei propri stabilimenti o importare dalla Lockheed Martin - U.S.A., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria - gruppo «B» dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Si prende atto che il numero ONU indicato dalla società è 0034, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 5571B.21814-XV.J(3402) dell'11 marzo 2003, il manufatto esplosivo denominato «Corpo bomba d'aereo da 2000 LBS MK 84 im con PBXN 109», che la S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia), intende produrre nei propri stabilimenti o importare dalla Lockheed Martin - U.S.A., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria - gruppo «B» dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Si prende atto che il numero ONU indicato dalla società è ONU 0034, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 557/B.21813-XV.J(3401) dell'11 marzo 2003, il manufatto esplosivo denominato «Corpo bomba d'aereo da 1000 LBS MK 83 im con PBXN 109», che la S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia), intende produrre nei propri stabilimenti o importare dalla Lockheed Martin - U.S.A., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria - gruppo «B» dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Si prende atto che il numero ONU indicato dalla società è 0034, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24098-XV.J(3574) dell'11 marzo 2003, i manufatti esplosivi di seguito indicati, che la Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma) o importare dalla società Sloboda - Repubblica Federale Yugoslava, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come specificato:

colpo completo cal 20 MM HEI-T: prima categoria - gruppo «B»; si prende atto che il numero ONU indicato dalla società è 0007, 1.2F;

proiettile HEI-T con tracciatore senza spoletta per colpo cal. 20 mm: seconda categoria - gruppo «B»: si prende atto che il numero ONU indicato dalla società è 0168, 1.1.D;

spoletta a percussione per colpo cal. 20 MM HEI-T: quinta categoria - gruppo «B»; si prende atto che il numero ONU indicato dalla società è 0257, 1.4B.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1379-XV.J(2732) dell'11 marzo 2003, i manufatti esplosivi denominati:

bomba del prete 80;
bomba del prete 90;
bomba del prete 100;
bomba del prete 130;
bomba 1 del prete 160;
bomba 2 del prete 160;
bomba 3 del prete 160;
sfera del prete 16;
sfera del prete 21;
colpo bianco del prete 80;
catena di castagnole del prete 20,

che il sig. Del Prete Francesco intende produrre nella propria fabbrica in Orta di Atella (Caserta), località Limitone, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

03A04246

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Autorizzazione alla Soc. Catering Service S.r.l., in San Benedetto del Tronto ad istituire un deposito, per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti.

Con decreto direttoriale n. 2003/3693 COA/CDF del 7 febbraio 2003 la Soc. Catering Service S.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) è stata autorizzata ad istituire un deposito, per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti, in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via Val Tiberina n. 17 - cod. Accisa APT00001C, con affidamento alla gestione al sig. Sturniolo Mario, nato il 29 agosto 1965 a San Benedetto del Tronto.

03A04400

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitens»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 141 del 7 marzo 2003

Specialità medicinale: NITENS.

Società: Crinos S.p.a., via Pavia n. 6 - 20136 Milano.

Confezioni:

«0,223 g/100 ml soluzione vaginale», 5 flaconi 140 ml - A.I.C. n. 028209017.

«collutorio», flacone da 200 ml - A.I.C. n. 028209043.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Nitens», 0,223 g/100 ml soluzione vaginale, 5 flaconi 140 ml - A.I.C. n. 028209017, «Nitens», collutorio, flacone da 200 ml - A.I.C. n. 028209043, prodotti anteriormente al 9 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 581 del 9 dicembre 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dall'8 luglio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04462

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 156 del 24 marzo 2003

Società: Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a. - Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano.

Specialità medicinali:

CITRATO ESPRESSO S. PELLEGRINO; ENTEROGERMINA; FOILLE INSETTI; FOILLE SCOTTATURE; FOILLE SOLE; IDUSTATIN; IDUSTATIN SOLUZIONE; LISOMUCIL; LISOMUCIL GOLA; MAGNESIA S. PELLEGRINO; NEO RINOLEINA; NEUTROSE S. PELLEGRINO; OSMOLAC; SUPPOSTE GLICERINA S. PELLEGRINO; VITAMINA C VITA.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali Citrato espresso S. Pellegrino - flacone polvere 40 g - A.I.C. n. 005540 012; Enterogermina - «1 miliardo spore» 10 flaconcini orali 5 ml - A.I.C. n. 013046 014; Enterogermina - «1 miliardo spore» 20 flaconcini orali 5 ml - A.I.C. n. 013046 026; Foille insetti crema 15 g - A.I.C. n. 020051 037; Foille scottature - pomata 29,5 g - A.I.C. n. 006228 062; Foille sole - crema 30 g - A.I.C. n. 027546 011; Foille sole - spray 70 g - A.I.C. n. 027546 023; Idustatin - pomata 10 g 3% - A.I.C. n. 020591 032; Idustatin soluzione - soluzione uso esterno 10 g 5% - A.I.C. n. 023705 027; Lisomucil «10» 20 bustine granulare - A.I.C. n. 023185 073; Lisomucil - BB flacone sciroppo 125 ml senza zucchero 2% - A.I.C. n. 023185 109; Lisomucil - AD flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 023185 059; Lisomucil - AD flacone sciroppo 200 ml senza zucchero 5% - A.I.C. n. 023185 097; Lisomucil - BB flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 023185 061; Lisomucil gola - 20 compresse - A.I.C. n. 014621 027; Magnesia S. Pellegrino - normale s/aroma flacone 100 g - A.I.C. n. 006570 028; Magnesia S. Pellegrino - effervescente s/aroma 15 g - A.I.C. n. 006570 067; Magnesia S. Pellegrino - effervescente limone 15 g - A.I.C. n. 006570 093; Magnesia S. Pellegrino - effervescente limone 40 bustine 2 g - A.I.C. n. 006570 129; Magnesia S. Pellegrino - normale limone flacone 100 g - A.I.C. n. 006570 131; Magnesia S. Pellegrino - effervescente senza aroma flacone polvere 100 g - A.I.C. n. 006570 232; Magnesia S. Pellegrino - effervescente al limone flacone polvere 100 g - A.I.C. n. 006570 257; Magnesia S. Pellegrino - effervescente al mandarino flacone polvere 100 g - A.I.C. n. 006570 271; Neo rinoleina - spray flacone 10 g - A.I.C. n. 026371 017; Neo rinoleina - gel 15 g - A.I.C. n. 026371 029; Neutrose S. Pellegrino - 42 compresse - A.I.C. n. 006483 022; Osmolac - flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 029160 025; Supposte glicerina S. Pellegrino - AD 18 supposte - A.I.C. n. 028181 016; Vitamina C vita - 10 flaconcini orali 10 ml - A.I.C. n. 007780 075, prodotti anteriormente al 20 aprile 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 95 del 28 marzo 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dall'8 aprile 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04523

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tapazole»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 147 del 7 marzo 2003

Specialità medicinale: TAPAZOLE.

Società: Teofarma s.r.l., via F.lli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

«5 mg compresse» 100 compresse - A.I.C. n. 005472016/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Tapazole» 5 mg compresse 100 compresse - A.I.C. n. 005472016, prodotti anteriormente al 13 dicembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 555 del 19 novembre 2002 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dall'11 giugno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04524

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Vasorinil», «Salonpas», «Video-light» e «Video-mill».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 148 del 7 marzo 2003

Società: Euroderm OTC S.p.a., piazzale Aquileja, 8 - 20144 Milano.

Specialità medicinali: VASORINIL, SALONPAS, VIDEO-LIGHT e VIDEO-MILL.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità «Vasorinil», «Salonpas», «Video-light», «Video-mill», nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. di cui al decreto n. 480 del 10 ottobre 2002 prodotti anteriormente all'8 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto n. 480 del 10 ottobre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 7 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04525

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Clarisco».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 149 del 7 marzo 2003

Specialità medicinale: CLARISCO.

Società: Teofarma S.r.l. - via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Confezioni:

«30.000 U.I./100 g crema» tubo 40 g - A.I.C. n. 012627055/;

«2.500 U.I./1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 012627079/;

«5.000 U.I./1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 012627081/;

«12.500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 0,5 ml - A.I.C. n. 012627093/;

«5.000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 0,2 ml - A.I.C. n. 012627105/;

«25.000 U.I./1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml - A.I.C. n. 012627117/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Clarisco» 5.000 U.I/1 ml soluzione iniettabile 10 fiale da 1 ml A.I.C. n. 012627081; «Clarisco» 12.500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile 10 fiale da 0,5 ml - A.I.C. n. 012627093; «Clarisco» 2.500 U.I./1 ml soluzione iniettabile 10 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 012627079; «Clarisco» 5.000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile 10 fiale da 0,2 ml - A.I.C. n. 012627105; «Clarisco» 25.000 U.I./1 ml soluzione iniettabile 10 flale da 1 ml - A.I.C. n. 012627117; «Clarisco» 30.000 U.I. 100 g crema - tubo da 40 g - A.I.C. n. 012627055, prodotti anteriormente al 19 dicembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 557 del 19 novembre 2002 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 17 giugno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04447

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcibronat»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 146 del 7 marzo 2003

Specialità medicinale: CALCIBRONAT.

Società: Teofarma S.r.l. - via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Confezione:

«10 compresse effervescenti» - A.I.C. n. 006137018/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Calcibronat» 10 compresse effervescenti 3 g - A.I.C. 006137018, prodotti anteriormente al 2 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 582 del 9 dicembre 2002 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 1° luglio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04448

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artane»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 145 del 7 marzo 2003

Specialità medicinale: ARTANE.

Società: Teofarma S.r.l. - via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Confezione:

«2 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 003488018/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Artane» 50 compresse effervescenti 2 g - A.I.C. 003488018, prodotti anteriormente al 28 ottobre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 464 del 30 settembre 2002 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 26 aprile 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04449

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Miambutol».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 144 del 7 marzo 2003

Specialità medicinale: MIAMBUTOL.

Società: Teofarma S.r.l. - via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Confezioni:

«400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 020839039/;

«500 mg compresse rivestite con film» 25 compresse - A.I.C. n. 020839054/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Miambutol» 20 compresse 400 mg - A.I.C. 020839039; «Miambutol» 25 compresse 500 mg - A.I.C. 020839054, prodotti anteriormente al 4 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 463 del 30 settembre 2002 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 3 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04450

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento n. 204 del 17 dicembre 2002 recante: «Adeguamento al reg. n. 2377/90/CEE e successive modifiche relativo alla specialità medicinale ad uso veterinario "Dexamet"».

Nel testo e nel titolo dell'estratto del provvedimento indicato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 90, prima colonna della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 31 gennaio 2003, dove è scritto: «... specialità medicinale ad uso veterinario "Dexamet"», leggasi: «...specialità medicinale ad uso veterinario "Dexamet-afi"».

03A04399

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sostituzione del commissario liquidatore del disciolto patronato INAL

In sostituzione dell'avv. Franco de Bernardinis, con decreto ministeriale 20 marzo 2003, e per la durata di un anno a decorrere dalla data del 2 marzo 2003, è stato nominato commissario liquidatore del disciolto patronato INAL l'avv. Antonino Nicolò Bontempo, il cui domicilio legale è in Roma, via Leone XIII n. 464.

03A04415

Riconoscimento giuridico definitivo dell'Ente di patronato e di assistenza sociale (E.P.A.S.)

Con decreto ministeriale 3 marzo 2003, è stata approvata ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione, da parte della Federazione nazionale agricoltura (F.N.A.), dell'Ente di Patronato e di Assistenza Sociale (E.P.A.S.), già riconosciuto, in via provvisoria, con decreto ministeriale 2 febbraio 2002.

03A04416

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cicero Confezioni a r.l.», in Formia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cicero Confezioni a r.l.», con sede in Formia (costituita rogito notaio Bartolomeo Gino di Formia in data 11 luglio 1984 - Rep. n. 20724) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A04423

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 18 marzo 2003 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: Istituto Escola Americana Do Rio De Janeiro, Rio De Janeiro-Brasile.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

03A04424

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ricostituzione dell'organo commissariale del Consorzio agrario interprovinciale Campobasso-Isernia

Il dott. Pierucci Mario, nato a Ostrense (Ancona), il 25 novembre 1936; il dott. Ermini Nicola, nato a Firenze, il 5 novembre 1958; la dott.ssa Santoro Giulia, nato a Isernia, il 1º ottobre 1969, sono nominati commissari liquidatori del Cai Campobasso-Isernia. I suddetti commissari liquidatori sono domiciliati presso il Cai di Campobasso-Isernia, via Facchinetti n. 5 - 86100 Campobasso.

03A04420

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato di rettifica relativo al «Passaggio dal demanio pubblico marittimo al demanio storico-artistico di un immobile ubicato nel comune di Quartu Sant'Elena, in località Cala Regina».

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2003, alla pag. 56, prima colonna, dove è scritto: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ...», leggasi: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ...».

03A04398

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento «Revisione dell'Offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia»

Si comunica l'avvio del procedimento «Revisione dell'Offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia».

Lo scopo del procedimento è il seguente:

1) valutazione della coerenza ed eventuali integrazioni delle condizioni dell'offerta wholesale in relazione sia all'offerta retail sia alle offerte di circuiti di interconnessione;

2) eventuale revisione delle condizioni di offerta retail di linee affittate e delle corrispondenti condizioni wholesale sulla base della valutazione dell'effettivo grado di orientamento al costo e del confronto con i corrispondenti valori riscontrabili sul mercato nazionale ed internazionali;

3) valutazione della necessità di introdurre le tariffe applicate ai servizi di linee affittate all'interno dei meccanismi di programmazione delle tariffe massime dei servizi intermedi e finali.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Guido Ponte, funzionario dell'ufficio reti e infrastrutture di telecomunicazioni del Dipartimento regolamentazione.

Il procedimento si concluderà entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

La presente comunicazione è stata pubblicata sul sito web dell'Autorità (www.agcom.it) in data 1º aprile 2003.

03A04600

COMUNE DI ALMESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Almese (provincia di Torino) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare anche per l'anno 2003 l'aliquota:

a) ordinaria del 5,65% da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui al punto *b)*;

b) ridotta rispetto a quella ordinaria al 5% da applicare sul:

valore delle abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni, possedute da persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto (e non locate) da soggetti anziani o disabili che hanno acquistato la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado ai sensi dell'art. 5 del regolamento sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

03A03764

COMUNE DI ROSATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rosate (provincia di Milano) ha adottato il 21 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di stabilire per l'anno 2003, l'aliquote a seconda delle tipologie soggette a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ad eccezione di quella riferita ad altri fabbricati, come segue:

fabbricati adibiti ad abitazione principale: 4,75 per mille;

altri fabbricati: 5,5 per mille;

terreni agricoli: 5 per mille;

aree fabbricabili: 5 per mille.

2. Di confermare la detrazione per abitazione principale in € 130,00.

(Omissis).

03A03765

COMUNE DI ROSAZZA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rosazza (provincia di Biella) ha adottato il 19 e 25 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

ha stabilito, l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 2003, nella misura del 6,5 per mille, e, ha stabilito la detrazione per unità principale abitativa di € 103,29.

(Omissis).

03A03766

COMUNE DI RUBANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rubano (provincia di Padova) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota principale che sarà applicata per l'anno 2003 per l'imposta comunale sugli immobili;

2) di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata che sarà applicata per l'anno 2003, per l'imposta comunale sugli immobili sia posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale, sia concessi a titolo gratuito, affinché vi dimorino abitualmente, a parenti di primo grado del proprietario o dell'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale;

3) di determinare nella misura dell'1 per mille l'aliquota agevolata che sarà applicata per l'anno 2003 sugli immobili che vengono locati al comune di Rubano per emergenze abitative ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

4) di confermare per l'anno 2003 la detrazione dell'imposta I.C.I. pari a € 180,76, come descritto nelle premesse del presente atto;

5) di prevedere per l'anno 2003 una maggiore detrazione I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale;

6) di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non può essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, posseduta dai contribuenti residenti i quali, pur essendo proprietari e titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono assistiti in via continuativa dal comune: € 309,87 di detrazione;

b) l'abitazione principale, e relative pertinenze, il cui soggetto passivo d'imposta sia titolare di pensione, nei casi in cui il reddito complessivo imponibile lordo dell'intero nucleo familiare, escluso quello derivante dall'abitazione principale, riferito all'anno 2002 non sia superiore al doppio della pensione minima I.N.P.S. pari a € 13.427,97 come indicato dal rigo «reddito imponibile» della dichiarazione del redditi o dalle risultanze del C.U.D.: € 309,87 di detrazione;

c) per l'abitazione principale, e relative pertinenze, che sia l'unica di proprietà di nuclei familiari residenti che superano i 4 componenti, il cui reddito imponibile lordo, riferito all'anno 2002, non superi quello previsto per ciascuna classe di riferimento sottodescritta e come esemplificato nel prospetto che si allega al presente atto.

Detrazione in relazione alle diverse fattispecie:

nuclei familiari con reddito imponibile lordo fino a € 33.569,90:

€ 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 5 unità;

€ 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 6 unità;

€ 309,87 con componenti nucleo familiare pari od oltre le 7 unità;

nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 33.569,90 e fino a € 40.283,88:

€ 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 6 unità;

€ 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 7 unità;

€ 309,87 con componenti nucleo familiare pari od oltre 8 unità;

nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 40.283,88 e fino a € 46.997,86:

€ 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 7 unità;

€ 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 8 unità;

€ 309,87 con componenti nucleo familiare pari od oltre a 9 unità;

nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 46.997,86 e fino a € 53.711,84:

€ 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 8 unità;

€ 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 9 unità;

€ 309,87 con componenti nucleo familiare pari a 10 unità;

nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 53.711,84 e fino a € 60.425,82:

€ 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 9 unità;

€ 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 10 unità e oltre;

nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 60.425,82 e fino a € 67.139,80:

€ 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 10 unità e oltre.

Ai fini delle determinazione del reddito, qualora durante l'anno 2002 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito si sommano i rispettivi redditi *procapite* determinanti in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.

Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento è quello risultante alla data del primo gennaio dell'anno 2003.

In tutti i casi di cui sopra la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unità abitativa deve essere l'unica di proprietà del nucleo familiare nel corso del 2003 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritti di abitazione rimanendo, comunque, escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A/8.

I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita domanda al settore tributi, entro il 31 maggio 2003, e autocertificare con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla semplificazione amministrativa, la posizione sia del soggetto passivo, sia dei componenti il nucleo stesso circa la situazione reddituale e l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione.

(Omissis).

03A03767

COMUNE DI SACCOLONGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Saccolongo (provincia di Padova) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2) di prendere atto di quanto contenuto nell'art. 18, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che deve essere applicato il medesimo trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le pertinenze;

3) di considerare come pertinenza, con riferimento al punto precedente e così come dettate dall'art. 8l7 del codice civile, solamente una unità immobiliare classificate con le seguenti categorie del gruppo C - C/2, C/6, C/7; dato atto che per ogni singola unità adibita ad abitazione principale la detrazione annua che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la relativa pertinenza delle anzidette categorie;

4) di determinare per l'anno 2003, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le aliquote nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili secondo il seguente prospetto:

abitazione princiapale: aliquota 5 per mille - detrazioni in € 118,79;

terreni agricoli: aliquota 5 per mille;

altri fabbricati: 6,5 per mille;

aree fabbricabili: aliquota 7 per mille;

5) di dare atto che le detrazioni possono come essere così usufruite:

a) detrazione abitazione principale di € 118,79 per:

le abitazioni principali occupate direttamente dai titolari dei diritti di proprietà, usufrutto;

le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

gli alloggi regolamento assegnati da Istituto autonomo per le case popolari;

le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (limitata ai parenti di primo grado), purché tale condizione risulti da scrittura privata o da dichiarazione sostitutiva da inoltrare all'ufficio tributi. Si avrà diritto alla detrazione a decorrere dal mese successivo al quello di presentazione della dichiarazione stessa, indipendentemente dal mese o periodo in cui si è verificato l'evento e varrà anche per gli anni successivi. Nel caso di cessazione si applicheranno gli stessi termini, fermo restando l'obbligo a carico

del proprietario della denuncia di cessazione del comodato d'uso gratuito a pena di applicazione delle sanzioni per omessa o infedele denuncia;

le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) detrazione di € 206,58 per:

i titolari dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, delle unità adibite ad abitazione principale, aventi all'interno del proprio nucleo familiare la presenza di un figlio o altra persona convivente in situazione grave di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 (oppure con certificazione di invalidità del 100%), rapportata alla durata dell'occupazione, al periodo di invalidità nell'anno ed alla quota di detrazione spettante.

I soggetti che intendono usufruire della detrazione di € 206,58 dovranno inviare o consegnare all'ufficio tributi l'apposita dichiarazione per la maggiore detrazione con allegata la certificazione rilasciata dalla competente ULSS, e che i benefici non potranno essere retroattivi oltre all'anno in corso e che sarà cura del richiedente comunicare all'ufficio ogni eventuale variazione per riduzione dell'invalidità o cessazione, precisato che, in assenza di variazioni, la domanda sarà considerata valida anche per gli anni successivi, senza bisogno di rinnovo;

(Omissis).

03A03768

COMUNE DI SAN FEDELE INTELVI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Fedele Intelvi (provincia di Como) ha adottato il 16 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le tipologie di immobili, mantenendo in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo;

2) di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 5, del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. sono considerate pertinenze gli immobili che costituiscono parte integrante dell'abitazione principale limitatamente ad un'unità se accatastata nella categoria C2 o C7 e limitatamente a due unità accatastate nella categoria C6. Si applica alle pertinenze l'aliquota ridotta I.C.I. per le abitazioni principali;

(Omissis).

03A03769

COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Genesio ed Uniti (provincia di Pavia) ha adottato il 12 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e le sue pertinenze (art. 2, regolamento 101) e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura unica di € 103,29;

3) di avvalersi della facoltà dall'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 che permette ai comuni di deliberare l'applicazione della detrazione per abitazione principale (pari a € 103,29), nonché l'aliquota ridotta del 5 per mille, anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

03A03770

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Giorgio in Bosco (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2003, per conseguire l'equilibrio della gestione corrente ed il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;

aliquota abitazione principale nella misura del 5,25 per mille;

aliquota aree fabbricabili nella misura del 7 per mille;

2) di fissare in € 129,00 la detrazione per abitazione principale;

3) di stabilire una maggiore detrazione fissata nella misura di € 154,00, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, in presenza dei seguenti presupposti:

a) persona singola titolare di solo reddito pari o inferiore alla pensione minima dell'I.N.P.S. e di quello relativo all'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale o componente di nucleo familiare con reddito complessivo pari o inferiore a € 6.197,48 annui, con riferimento all'anno precedente a quello di imposizione I.C.I.;

b) i soggetti di cui sopra non devono possedere altri beni immobili;

c) i requisiti di cui sopra devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, e trasmessa all'ufficio tributi di questo comune entro e non oltre il termine del 30 giugno 2003;

4) di dare atto che la maggior detrazione, siccome determinata sub 3), avrà effetto a decorrere dal 1º gennaio 2003;

(Omissis).

03A03771

COMUNE DI SANGUINETTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sanguinetto (provincia di Verona) ha adottato l'8 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2003 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune, nella seguente misura:

aliquota 6,0 per mille, con detrazione di € 129,11 (pari a ex L. 250.000), per le abitazioni principali e locali di pertinenza (garage, cantine, ecc.);

aliquota 6,3 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali e locali di pertinenza.

03A03774

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Rocco al Porto (provincia di Lodi) ha adottato l'11 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 2003:

1. aliquota ordinaria del 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per tutti gli altri fabbricati e per i terreni;

2. aliquota del 4 per mille; per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese aventi per oggetto dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

3. aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati.

4. aliquota del 7 per mille per le aree edificabili.

Detrazioni:

1. € 108,46 per l'abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. È considerata abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito, senza l'esistenza di un diritto reale di godimento, a parenti di 1º grado in linea retta (genitori e figli), di 2º grado in linea retta e collaterale (nonni, nipoti, fratelli e sorelle), o ad affini fino al 1º grado (suoceri, generi e nuore), che la occupano quale loro abitazione principale. La presente agevolazione è subordinata alla residenza anagrafica del parente nell'immobile oggetto d'imposta e dall'esistenza di utenze di servizi pubblici allo stesso intestate.

c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

2. € 129,11 per coloro che percepiscono la pensione minima o sociale, nonché per coloro che non possiedono redditi in aggiunta a quello derivante dal fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze. Gli interessati ad avvalersi della predetta agevolazione dovranno a tal fine presentare apposita autocertificazione qualora l'Ufficio Tributi ne faccia richiesta per eventuali controlli/verifiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 articoli 1/11.

(Omissis).

03A03772

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Vito di Leguzzano (provincia di Vicenza) ha adottato il 21 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di stabilire che per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'Imposti Comunale sugli Immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 5,5 per mille;

2) Di stabilire che per l'anno 2003 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 4,6 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione e superficie da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale e per tutte le unità catastalmente descritte «C6»;

3) Di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

4) Di stabilire che per l'anno 2003 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 7 per mille per le aree edificabili;

5) Di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille a favore dei proprietari che mettano a disposizione immobili con locazione concordata con il comune in favore di soggetti seguiti dai servizi sociali e in possesso di un reddito netto mensile non superiore al minimo vitale calcolato ai sensi dell'art. 12 *bis* dei vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;

6) La detrazione sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 504/92 è fissata nella misura di € 103,29;

7) Di concedere, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 504/1992, una detrazione di € 258,23 sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, relativamente all'anno d'imposta 2003, ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni:

possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e:

godimento del solo assegno sociale, oltre al reddito della sola prima casa; nel caso di più componenti il nucleo familiare, ovviamente, gli assegni sociali sono cumulabili;

in alternativa al punto precedente: godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente

documentato dai modelli fiscali rilasciati dal soggetto erogatore delle somme, entro il tetto del «minimo vitale» come fissato dal Comune di S.Vito di Leg. all'art. 12-*bis* del vigente regolamento comunale per la determinazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici a persone ed Enti pubblici e privati;

8) Di concedere una detrazione di € 258,23 sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, relativamente all'anno d'imposta 2003, ai soggetti passivi che hanno nel proprio nucleo familiare persona con handicap grave così come definito dalla legge 104/1992 o con invalidità del 100% certificata dall'apposita commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo, presso l'Ulss (modello A/SAN);

Di stabilire che i requisiti di cui ai punti 7) e 8) dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'ufficio tributi comunale, entro il 30 giugno 2003.

(Omissis).

03A03773

COMUNE DI SANT'URBANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sant'Urbano (provincia di Padova) ha adottato il 2 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nella misura del 4 per mille;

(Omissis).

03A03775

COMUNE DI SARMEDE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sarmede (provincia di Treviso) ha adottato il 4 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 nelle seguenti misure l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che sarà applicata in questo comune:

aliquota ridotta al 5 per mille, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per le unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali individuate nell'art. 9 del Regolamento I.C.I. e per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

aliquota al 6 per mille per gli altri immobili soggetti all'imposta.

Omissis.

2) di fissare, ai sensi dell'art. 8, 2° e 3° comma, del decreto legislativo n. 504/1992, in 104,00 € la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

03A03776

COMUNE DI SAVIGLIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Savigliano (provincia di Cuneo) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di approvare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, le seguenti aliquote:

a. aliquota 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b. aliquota 5,8 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli sopra indicati;

c. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d. aliquota 7 per mille da applicare ai possessori di alloggi non locati diversi da quelli indicati alla lettera *c)*;

(Omissis).

03A03777

COMUNE DI SCARMAGNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Scarmagno (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote differenziate relativamente alle categorie catastali di seguito elencate:

Categorie catastali	Aliouota (per mille)
Terreni agricoli aree fabbricabili fabbricati cat. A altri fabbricati di cui: cat. C/2 - cat. c/6 - cat. C/7	4
fabbricati cat. B fabbricati cat. C (escluse cat. C/2 - C/6 - C/7)	5
fabbricati cat. D	5,5

2) di dare atto che l'importo della detrazione per l'abitazione principale resta pari a € 113,62 (L. 220.000) così come approvato con deliberazione CC. n. 5/2000;

(Omissis).

03A03778

COMUNE DI SEREGNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Seregno (provincia di Milano) ha adottato il 10 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2003, la misura dell'aliquota da applicarsi alla base imponibile per la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, come segue:

4.5 per mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente e per quelle di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

4.5 per mille, per le abitazioni date in affitto sulla base degli accordi tra proprietà edilizia e inquilini;

6 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

03A03779

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sesto San Giovanni (provincia di Milano) ha adottato il 12 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

5 per mille del valore catastale per immobili:

a) costituenti abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

b) pertinenze di abitazioni principali (cantine, box, posto auto coperto o scoperto, soffitta) purché vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale, siano utilizzate direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale e limitatamente ad un solo immobile per tipologia;

c) locati a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

d) locati all'amministrazione comunale e da questa a sua volta locati a titolo di abitazione principale;

e) costituenti abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

9 per mille del valore catastale per alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998;

7 per mille del valore catastale per alloggi non locati non rientranti nella categoria precedente;

5,5 per mille del valore catastale per immobili costituenti unica abitazione posseduta sul territorio comunale non utilizzata direttamente ma che risulti locata o risulti comunque utilizzata da parenti in linea retta entro il 2° grado o affini entro il 1° grado ivi residenti, subordinatamente alla presentazione al comune di apposita istanza entro il 20 dicembre 2003;

6,5 per mille del valore catastale per tutte le altre categorie di immobili (boxes non pertinenziali, negozi, studi professionali, terreni agricoli, aree fabbricabili, ecc., ecc.).

(Omissis).

03A03780

COMUNE DI STRAMBINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Strambino (provincia di Torino) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

5,3 per mille per l'abitazione principale;

6 per mille per tutti gli altri immobili;

di confermare per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale nell'importo di € 103,29;

(Omissis).

03A03781

COMUNE DI SUZZARA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Suzzara (provincia di Mantova) ha adottato il 26 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, sarà applicata in questo comune con le seguenti aliquote e detrazioni:

a) aliquota ordinaria pari al 6 per mille;

b) aliquota del 4,5 per mille per:

unità immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario. Detrazione di imposta: € 103,29;

unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario. Detrazione di imposta: € 103,29;

alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari. Detrazione di imposta: € 103,29;

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata. Detrazione di imposta: € 103,29;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Detrazione di imposta: nessuna;

abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino a 2° grado (genitori, figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale. Detrazione di imposta: nessuna;

c) aliquota del 4 per mille per:

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (per un periodo di anni 2);

immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale sulla base di accordi locati stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

d) aliquota pari al 7 per mille per:

alloggi non locati;

aree fabbricabili;

(Omissis).

03A03782

COMUNE DI TEGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Teglio (provincia di Sondrio) ha adottato il 29 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota del 5 per mille quale imposta I.C.I. per il 2003 e la detrazione di € 104,00 per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03783

COMUNE DI TITO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tito (provincia di Potenza) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

disporre per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:

5 per mille ordinaria;

4,5 per mille per le abitazioni adibite a dimora abituale e loro pertinenze limitatamente ad una pertinenza per ciascuna unità immobiliare di categoria catastale C/2, C/6 e C/7;

4 per mille per gli immobili destinati alla vendita di proprietà di società che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della loro attività la costruzione e la vendita di immobili;

4,5 per mille per le aree edificabili.

La detrazione spettante per le abitazioni principali è stabilita in € 130,00, la stessa è elevata:

a) per i proprietari di prima abitazione ultrasessantacinquenni in € 155,00;

b) per i proprietari di prima casa con presenza, nel nucleo familiare (conviventi), di portatore di handicap riconosciuto tale al 100%, in € 250,00.

(Omissis).

03A03784

COMUNE DI TORREGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Torreglia (provincia di Padova) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 due aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate come segue:

del 5 per mille - aliquota da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale;

del 6 per mille - aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2) di confermare a valere per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aumento della detrazione I.C.I. per le abitazioni principali da € 103,00 a € 258,00 per le seguenti casistiche:

per tutti i soggetti passivi di imposta comunale sugli immobili che abbiano compiuto sessantacinque anni, che siano proprietari esclusivamente dell'abitazione principale ed eventualmente di garage e che appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito rientri nei limiti stabiliti dall'art. 19 del vigente regolamento per l'erogazione dei contributi socio-assistenziali e di solidarietà alla famiglia;

ai soggetti passivi d'imposta comunale sugli immobili, proprietari esclusivamente dell'abitazione principale, assistiti dal comune in via continuativa;

ai soggetti passivi proprietari esclusivamente dell'abitazione principale nel cui nucleo familiare vi sia almeno un componente portatore di handicap permanente o invalidità permanente superiore al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorità.

3) di dare atto che la predetta maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di € 103,00;

4) di dare atto che il contribuente dovrà opportunamente documentare che ricorrono le condizioni per beneficiare della maggiore detrazione disposta, presentando apposita richiesta integrata dalla dichiarazione dei redditi 2003, relativa all'anno 2002 entro il termine del 30 settembre 2003. I competenti uffici comunali saranno incaricati di disporre gli opportuni accertamenti.

5) di applicare l'aliquota ridotta del 5 per mille alle pertinenze (quali box, cantina ecc.), dell'abitazione principale anche nella ipotesi di accatastamento non unitario con attribuzione di rendita catastale separata.

(Omissis).

03A03785

COMUNE DI TREISO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Treiso (provincia di Cuneo) ha adottato il 29 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. stabilite nella deliberazione n. 8/2002 come segue: aliquota del 6,20 per mille: per gli immobili che soddisfino una della seguenti condizioni:

a) immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario (cosiddetta prima casa)

b) immobile che costituisca pertinenza della prima casa limitatamente ad un solo immobile;

c) immobili posseduti da enti no-profit;

d) immobili concessi in uso gratuito dal proprietario a parenti in linea retta entro il secondo grado o in linea collaterale entro il secondo grado a condizione che vengano adibiti ad abitazione principale. La concessione in uso gratuito deve risultare da atto scritto con data certa.

Aliquota del sette per mille: per i seguenti immobili:

a) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

b) immobili ad uso non abitativo (garage, box, magazzini, terreni, fabbricati destinati ad attività industriale, commerciale, turistica, artigianale etc.);

2) di confermare la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29;

(Omissis).

03A03786

COMUNE DI TRISSINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Trissino (provincia di Vicenza) ha adottato il 13 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 le medesime aliquote approvate per il 2002 in dettaglio: l'aliquota I.C.I. pari al 4,5 per mille alle unità residenziali destinate ad abitazione principale. Si intende abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale nella quale il soggetto persona fisica risiede abitualmente. Si considera inoltre quale abitazione principale:

a) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi;

c) unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

d) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente, a condizione che non risulti locata;

e) solamente ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, e non della detrazione, l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di qualsiasi grado; per potersi avvalere di tale aliquota ridotta, la concessione in uso gratuito ai parenti in linea retta deve essere comunicata al comune mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno ed a valere per l'anno solare precedente. Nella dichiarazione devono essere indicati generalità e codice fiscale del soggetto passivo d'imposta, generalità e codice fiscale del comodatario, dati catastali completi e precisi dell'immobile e deve essere sottoscritta dal soggetto passivo d'imposta. Tale comunicazione rimane valida fino a revoca.

f) ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e non della detrazione le pertinenze, di cui all'art. 2, comma 1 del regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili e così come definite dall'art. 817 del codice civile, a condizione che siano al servizio dell'abitazione principale e direttamente utilizzate dal contribuente. Per pertinenze si intendono in particolare le autorimesse, ancorché distintamente iscritte in catasto (C6), nonché le cantine, i solai, lastrici solari e sottotetti, purché accatastati unitamente all'abitazione principale. L'estensione dell'agevolazione suddetta è limitata ad un massimo di due unità;

2. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. pari al 6,5 per mille alle unità residenziali non occupate a titolo di residenza per almeno sei mesi nel corso dell'anno;

3. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. pari al 3 per mille alle unità immobiliari inagibili o inabitabili sulle quali sono in corso interventi edilizi volti al loro recupero (interventi di ristrutturazione secondo la definizione di cui all'art. 31, lettera *d)*, legge n. 457/1978 per i quali sia stata rilasciata la concessione edilizia) limitatamente al periodo che va dall'inizio lavori cosi come denunciati all'ufficio tecnico comunale (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997), al fine di agevolare il recupero del patrimonio edilizio;

4. di confermare per tutte le unità diverse da quelle precedenti l'aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5 per mille;

5. di confermare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di 103,29 euro (L. 200.000 annue);

6. di confermare la detrazione annua per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione degli Istituti autonomi per le case popolari (ATER), che costituiscono abitazione principale per i soggetti assegnatari nella misura pari a 258,23 euro (L. 500.000 annue);

(Omissis).

03A03787

COMUNE DI VALDAGNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Valdagno (provincia di Vicenza) ha adottato il 28 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I.:

a) nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale, l'immobile considerato abitazione principale e le relative pertinenze;

b) nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli adibiti direttamente ad abitazione principale.

(Omissis).

03A03788

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto 3 febbraio 2003 del Ministero degli affari esteri recante: «Limitazione di funzioni del titolare del Vice consolato onorario in Eilat (Israele).». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2003).

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 17, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... titolare del *Vice* consolato onorario in Eilat ...», leggasi: «... titolare del consolato onorario in Eilat ...».

03A04505

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501082/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.